

COMUNE DI CORNAREDO

TESTO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI

T U E C

Approvato con deliberazione C.C.n. 80 dell'01.12.2003

Modificato con deliberazioni:

C.C. n.36 del 27.06.2005

C.C. n.12 del 30.03.2006

C.C.n. 11 del 16.04.2008

C.C. n.22 del 24.03.2009

C.C. n.24 del 24.03.2009

C.C. n.17 del 15.03.2010

C.C. n.20 del 23.07.2012

C.C. n.21 del 23.07.2012.

C.C. n.12 del 08.04.2014

C.C. n.35 del 03.06.2015

C.C. n.15 del 04.04.2016

C.C. n. 7 del 31.01.2017

C.C. n.58 del 21.12.2017

C.C. n. 9 del 18.02.2019

C.C. n.19 del 28.05.2020

C.C. n. 33 del 23.07.2020

SOMMARIO

TITOLO I **DISCIPLINA GENERALE DELLE** **ENTRATE COMUNALI**

PRINCIPI GENERALI

Art.1 Oggetto e finalità del Testo Unico	pag. 1
Art.2 Definizione delle entrate	pag. 1
Art.3 Regolamentazione delle entrate	pag. 2
Art.4 Determinazione delle aliquote, dei canoni e delle tariffe	pag. 2
Art.5 Forme di gestione delle entrate	pag. 2
Art.6 Soggetti responsabili delle entrate	pag. 3

DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Art.7 Oggetto	pag. 3
Art.8 Chiarimenti e trasparenza delle disposizioni tributarie	pag. 4
Art.9 Diritti e doveri dei contribuenti	pag. 4
Art.10 Efficacia temporale delle norme regolamentari	pag. 4
Art.11 Rimessa in termini	pag. 5
Art.12 Informazione del contribuente	pag. 5
Art.13 Conoscenza degli atti e semplificazione	pag. 6
Art.14 Chiarezza e motivazione degli atti	pag. 6
Art.15 Errori del contribuente	pag. 7
Art.16 Interpello del contribuente	pag. 7
Art.17 Accessi, ispezioni e verifiche	pag. 8
Art.18 Tutela e garanzia	pag. 8
Art.19 Pubblicità	pag. 8
Art.20 Concessionari della riscossione	pag. 9
Art.21 Garante del contribuente	pag. 9

ATTIVITA' DI CONTROLLO DEL COMUNE

Art.22 Attività di verifica e controllo	pag. 9
Art.23 Attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali	pag.10
Art.24 Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali	pag.10

QUANTIFICAZIONE DELLE SANZIONI

Art.25 Sanzioni	pag.12
Art.26 Criteri generali	pag.12
Art.27 Sanzioni in materia di riscossione dei tributi	pag.12
Art.28 Determinazione dell'entità della sanzione	pag.13
Art.29 concorso di violazioni e continuazione	pag.13
Art.30 Irrogazione della sanzione	pag.13
Art.31 Disposizioni sanzionatorie	pag.14
Art.32 Omessa presentazione della dichiarazione con conseguente o parziale omesso versamento	pag.14
Art.33 Omesso o parziale versamento dell'imposta a seguito di dichiarazione infedele	pag.14
Art.34 Violazioni non incidenti sul pagamento dell'imposta	pag.14

Art.35 Ravvedimento operoso	pag.15
Art.36 Tutela giudiziaria	pag.15

RISCOSSIONE COATTIVA

Art.37 Oggetto	pag.16
Art.38 Forme di riscossione volontaria	pag.16
Art.39 Recupero bonario	pag.17
Art.40 Forme di riscossione coattiva	pag.17
Art.41 Interessi moratori	pag.18
Art.42 Costi di elaborazione e notifica	pag.18
Art.43 Rateizzazione	pag.19
Art.44 Procedure di discarico	pag.20

ISTITUTO DELL'AUTOTUTELA

Art.45 Autotutela	pag.22
Art.46 Principi generali	pag.22
Art.47 Annullamento e revoca d'ufficio in caso di autoaccertamento	pag.22
Art.48 Rinuncia all'imposizione	pag.22
Art.49 Ipotesi di annullamento d'ufficio o rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento	pag.23
Art.50 Criteri di priorità e opportunità	pag.23
Art.51 Organi competenti per l'esercizio di annullamento e di revoca d'ufficio o di rinuncia al tributo in caso di autoaccertamento	pag.24
Art.52 Adempimenti degli uffici	pag.24
Art.53 Richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento	pag.24
Art.54 Rimborsi	pag.24
Art.55 Aggiornamento dei valori	pag.24

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art.56 Accertamento con adesione	pag.24
Art.57 Principi generali	pag.25
Art.58 Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione	pag.25
Art.59 Competenza	pag.25
Art.60 Procedimento ad iniziativa dell'ufficio	pag.25
Art.61 Procedimento ad iniziativa del contribuente	pag.26
Art.62 Atto di accertamento con adesione	pag.26
Art.63 Perfezionamento della definizione	pag.27
Art.64 Effetti della riduzione	pag.27
Art.65 riduzione della sanzione	pag.28

TITOLO II **TRIBUTI**

L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Art.66 Disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU)	pag.29
Art.67 Termini e modalità di determinazione delle tariffe e aliquote dell'imposta municipale propria (IMU)	pag.29
Art.68 Dichiarazione IMU	pag.29
Art.69 Modalità di versamento e differimento del termine	pag.29
Art.70 Modelli di pagamento	pag.30
Art.71 Funzionario responsabile del tributo	pag.30
Art.72 Accertamento	pag.31
Art.73 Base imponibile delle aree edificabili	pag.31

Art.74 Abitazione principale	pag.32
Art.75 Periodo di possesso	pag.33
Art.76 Diritto di abitazione	pag.34
Art.77 Riduzione d'imposta per fabbricati inagibili o inabitabili	pag.34
Art.78 Versamenti	pag.35
Art.79 Esenzioni	pag.35

LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Art.80 Oggetto	pag.36
Art.81 Presupposto, ambito di applicazione e soggetti passivi	pag.36
Art.82 Denuncia della Tari	pag.37
Art.83 Modalità di versamento	pag.37
Art.84 Modelli di pagamento	pag.38
Art.85 Funzionario responsabile del tributo	pag.38
Art.86 Accertamento	pag.38
Art.87 Superficie soggetta al tributo	pag.39
Art.88 Locali ed aree non soggette al tributo	pag.39
Art.89 Ulteriori esclusioni dal tributo finanziate con risorse di bilancio	pag.41
Art.90 Tributo giornaliero	pag.41
Art.91 Obbligazione tributaria	pag.42
Art.92 Applicazione del tributo	pag.42
Art.93 Determinazione tariffe annuali	pag.43
Art.94 Ripartizione dei costi tra le utenze	pag.43
Art.95 Determinazione dei coefficienti di adattamento per le utenze domestiche	pag.44
Art.96 Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche e dei connessi coefficienti per la determinazione delle tariffe e assegnazione delle utenze alle classi di attività	pag.44
Art.97 Utenze non stabilmente attive	pag.45
Art.98 Riduzioni e agevolazioni	pag.45
Art.99 Ulteriori agevolazioni finanziate con risorse di bilancio	pag.46
Art.100 Agevolazioni per la raccolta dei rifiuti assimilabili agli urbani	pag.47
Art.101 Verifiche e controlli	pag.48
Art.102 Riscossione	pag.48
Art.103 Conguagli e rimborsi	pag.49
Art.104 Quota variabile	pag.49

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art.105 Disciplina e rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione	pag.51
Art.106 Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione	pag.51
Art.107 Denuncia occupazioni permanenti	pag.52
Art.108 Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante	pag.52
Art.109 Concessione e/o autorizzazione	pag.52
Art.110 Occupazione d'urgenza	pag.53
Art.111 Rinnovo della concessione e/o autorizzazione	pag.53
Art.112 Decadenza della concessione e/o autorizzazione	pag.53
Art.113 Revoca della concessione e/o autorizzazione	pag.54
Art.114 Obblighi del concessionario	pag.54
Art.115 Rimozioni dei materiali relativi ad occupazioni abusive	pag.54
Art.116 Costruzione gallerie sotterranee	pag.55
Art.117 Classificazione del comune	pag.55
Art.118 Suddivisione del territorio in categorie	pag.55
Art.119 Tariffe	pag.55
Art.120 Oggetto della tassa	pag.55
Art.121 Funzionario Responsabile	pag.56
Art.122 Soggetti passivi	pag.56
Art.123 Durata dell'occupazione	pag.56
Art.124 Criterio di applicazione della tassa	pag.57
Art.125 Misura dello spazio occupato	pag.57

Art.126 Occupazioni permanenti	pag.57
Art.127 Autovetture per trasporto pubblico	pag.58
Art.128 Distributori di carburante	pag.58
Art.129 Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi	pag.58
Art.130 Riduzione della tassa permanente	pag.59
Art.131 Occupazioni temporanee - criteri e misure di riferimento	pag.59
Art.132 Fasce orarie occupazione temporanea di durata inferiore alle 24 ore	pag.59
Art.133 Occupazione sottosuolo e soprassuolo. Casi particolari	pag.59
Art.134 Criteri di determinazione della tassa per l'occupazione di sottosuolo e soprassuolo	pag.60
Art.135 Maggiorazioni della tassa	pag.60
Art.136 Riduzione della tassa temporanea	pag.61
Art.137 Esenzione dalla tassa	pag.61
Art.138 Esclusione della tassa	pag.62
Art.139 Denuncia e versamento della tassa	pag.62
Art.140 Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa	pag.63

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art.141 Oggetto	pag.64
Art.142 Ambito di applicazione	pag.64
Art.143 Classificazione del comune	pag.64
Art.144 Tariffe	pag.64
Art.145 Aumento stagionale	pag.64
Art.146 Tipologia e quantità impianti pubblicitari	pag.65
Art.147 Funzionario Responsabile	pag.65
Art.148 presupposto dell'imposta	pag.65
Art.149 Soggetto passivo	pag.66
Art.150 Modalità di applicazione dell'imposta	pag.66
Art.151 Applicazione maggiorazione e riduzione imposte	pag.67
Art.152 Pubblicità luminosa	pag.67
Art.153 Dichiarazione d'imposta	pag.67
Art.154 Pagamento dell'imposta	pag.67
Art.155 Pubblicità effettuata su spazi o aree comunali	pag.68
Art.156 Rettifica e accertamento d'ufficio	pag.68
Art.157 Procedura coattiva	pag.68
Art.158 Rimborsi	pag.68
Art.159 Contenzioso	pag.68
Art.160 Pubblicità ordinaria - tariffe	pag.69
Art.161 Pubblicità con veicoli - tariffe	pag.69
Art.162 Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni - tariffe	pag.70
Art.163 Pubblicità varia - tariffe	pag.70
Art.164 Riduzione dell'imposta	pag.71
Art.165 Esenzione dall'imposta	pag.71
Art.166 Servizio delle pubbliche affissioni	pag.72
Art.167 Diritto sulle pubbliche affissioni - tariffe	pag.72
Art.168 riduzione del diritto	pag.73
Art.169 Esenzione del diritto	pag.73
Art.170 Modalità per le pubbliche affissioni	pag.73
Art.171 Affissioni urgenti, festive e notturne	pag.74
Art.172 Contenzioso e procedimento esecutivo	pag.74
Art.173 Sanzioni amministrative	pag.75
Art.174 Piano generale degli impianti	pag.75
Art.175 Impianti pubblicitari - caratteristiche, tipologia e quantità degli impianti	pag.75
Art.176 Richiesta di autorizzazione	pag.76
Art.177 Rilascio dell'autorizzazione	pag.76
Art.178 Rimozione dei mezzi pubblicitari o degli impianti per affissioni dirette	pag.77
Art.179 Limitazione alla pubblicità effettuata a mezzo apparecchi amplificatori	pag.78

Art.180 Impianti destinati alle pubbliche affissioni	pag.78
Art.181 Altre disposizioni in materia di impianti affissioni	pag.80
Art.182 Assegnazione di spazi per le affissioni dirette	pag.80

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Art.183 Addizionale comunale all'Irpef	pag.81
--	--------

NORME FINALI

Art.184 Gestione tributaria delle annualità pregresse	pag.81
Art.185 Misure straordinarie per l'emergenza Covid-19	pag.81

Allegato: Metodologia di applicazione del conguaglio Tari:	pag.83
--	--------

TITOLO I

DISCIPLINA GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Oggetto e finalità del Testo Unico

1. Il presente Testo Unico ha per oggetto la disciplina generale delle entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dal D. Lgs. n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.Lgs 15.12.1997 n.446 e successive modificazioni ed integrazioni e da ogni altra disposizione di legge in materia.
2. Le disposizioni del Regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare i principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione ed applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.
3. Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico di bilancio del Comune.

Art. 2

Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione di trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la

fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Art. 3

Regolamentazione delle entrate

1. Per ciascun tipo di entrata tributaria il Comune può disporre all'interno del presente Testo Unico una regolamentazione specifica o modificarne la disciplina, entro il termine di approvazione del bilancio annuale di previsione (31 dicembre), in maniera conforme ai criteri generali stabiliti nel presente atto. Tale regolamentazione avrà efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione, salvo diverse disposizioni di legge.

2. Le norme adottate all'interno del presente Testo Unico per la disciplina delle entrate tributarie devono essere trasmesse al Ministero dell'Economia e delle Finanze, unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenute esecutive ed entro lo stesso termine è inoltrata richiesta perché siano rese pubbliche mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

3. Ove non vengano adottate nei termini le regolamentazioni di cui al comma 1, e per quanto non disciplinato dal presente Testo Unico, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 4

Determinazione delle aliquote, dei canoni e delle tariffe

1. Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita delibera entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico del bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.

2. I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale vengono fissati con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve altresì essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.

3. Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi vengono determinate con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano, e comunque in modo che con il gettito venga assicurata la copertura dei costi del Servizio cui si riferiscono.

Art. 5

Forme di gestione delle entrate

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte, di

liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle forme previste nell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizione di eguaglianza.

3. Le valutazioni per la scelta di forma di gestione indicate nel precedente comma 2 debbono risultare da apposita documentata Relazione del Responsabile della relativa entrata, contenente un dettagliato piano economico riferito ad ogni singola tipologia di entrata con configurazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi, con previsione dei possibili margini riservati al gestore nel caso di affidamento a terzi. Debbono altresì, essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.

4. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

5. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate.

Art. 6

Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle singole entrate del Comune i funzionari dei singoli settori ai quali le stesse risultano affidate nel piano esecutivo di gestione.

2. Il funzionario responsabile cura tutte le acquisizioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica, l'attività di liquidazione, accertamento, sanzionatoria e di riscossione coattiva delle somme non versate spontaneamente.

3. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 15.12.97 n. 446 anche disgiuntamente l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 7

Oggetto

1 I rapporti tra i contribuenti e l'amministrazione comunale sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2 Le presenti disposizioni hanno lo scopo di individuare ed attuare gli strumenti di comunicazione ed il miglioramento dei procedimenti per ottimizzare il rapporto tra i contribuenti e

la pubblica amministrazione e, con la loro partecipazione diretta, di elevare la qualità dei servizi attinenti alla fiscalità locale per renderli rispondenti alle loro aspettative.

3 Il presente testo unico recepisce i principi di cui alla legge 27 luglio 2000, n.212, dirette alla razionalizzazione ed alla applicazione delle procedure per la maggiore efficacia ed efficienza della unità organizzativa tributi, avendo riguardo particolare ai diritti del contribuente.

4 Tutti gli uffici interessati sono vincolati all'osservanza delle presenti disposizioni e sono tenuti ad organizzarsi, al proprio interno, in modo da adeguarsi a quanto previsto.

Art. 8

Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie.

1. Gli atti normativi comunali che contengono disposizioni tributarie devono menzionare l'oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute.
2. Gli atti normativi comunali e le altre disposizioni aventi efficacia esterna, che non hanno un oggetto tributario, non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti all'oggetto degli atti medesimi.
3. I richiami a disposizioni contenute in provvedimenti in materia tributaria devono recare il contenuto sintetico della disposizione alla quale si intende dare rinvio.
4. Le disposizioni modificative delle norme tributarie comunali debbono essere introdotte riportando integralmente il testo modificato.

Art. 9

Diritti e doveri dei contribuenti

1. I pubblici dipendenti ed i soggetti terzi a cui sia affidata l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi sono obbligati ad un comportamento corretto e cortese con i contribuenti fornendo, nei limiti del possibile, le informazioni e gli aiuti richiesti.
2. L'accesso allo Sportello al Cittadino è organizzato in modo da evitare attese prolungate e la tutela della riservatezza.
3. I Contribuenti debbono rispettare gli orari stabiliti, accedendo agli uffici comunali secondo le regole del buon comportamento.

Art. 10

Efficacia temporale delle norme regolamentari.

1. Salvo casi eccezionali, motivando come tali le disposizioni di interpretazione autentica, le prescrizioni regolamentari non hanno effetto retroattivo.

2. In ogni caso, le disposizioni regolamentari non possono prevedere adempimenti a carico dei Contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
3. Le disposizioni regolamentari non possono stabilire né prorogare termini di prescrizione oltre il limite ordinario stabilito dal codice civile o la leggi speciali.

Art. 11

Rimessa in termini.

1. Il Sindaco, rimette in termini i contribuenti, nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari, compreso il versamento di tributi, sia impedito da cause di forza maggiore di carattere collettivo.
2. I regolamenti in materia di imposte, tasse o tariffe possono prevedere cause di forza maggiore particolari.
3. L'Ordinanza sindacale non può prevedere un periodo superiore a sei mesi ed è rinnovabile.

Art. 12

Informazione del contribuente.

1. L'amministrazione comunale assume idonee iniziative volte a consentire la completa, costante ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e amministrative vigenti in materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti sul sito internet comunale.
2. L'amministrazione comunale porta a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con mezzi idonei le aliquote e le tariffe adottate, nonché ogni altro atto amministrativo modificativo delle funzioni e dei procedimenti.
3. La Giunta Comunale stabilisce, periodicamente, la pubblicazione dei risultati delle attività dell'Unità Organizzativa Tributi.
4. Il responsabile del servizio provvede a rendere pubbliche le informazioni relative all'orario di apertura dello sportello al cittadino ed ai numeri telefonici a cui rivolgersi per ottenere appuntamenti e informazioni, i nominativi dei dipendenti che hanno rapporto con il pubblico ed il nome del funzionario responsabile di ogni singola entrata.
5. Al contribuente residente all'estero sono assicurate le informazioni sulle modalità di applicazione delle imposte, la utilizzazione di moduli semplificati nonché agevolazioni relativamente alle modalità di presentazione delle dichiarazioni e di pagamento delle imposte.

Art. 13

Conoscenza degli atti e semplificazione

1. L'amministrazione comunale assicura l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine provvede a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove lo stesso ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti medesimi.
2. Gli atti sono comunicati, in ogni caso, con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario, ferme restando le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.
3. Il servizio tributi informa il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.
4. L'amministrazione comunale assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti che non possiedono conoscenze in materia tributaria, così che possano ottemperare alle obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.
5. Fermo restando gli obblighi previsti dalle normative relative ai singoli tributi, al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente medesimo. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e delle leggi regolanti le specifiche norme tributarie.
6. Prima di notificare gli atti derivanti dall'accertamento di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione e/o dei versamenti, l'unità organizzativa tributi invita il contribuente, per il tramite del servizio postale o di altro idoneo mezzo, a fornire chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non superiore a sessanta giorni dalla ricezione della richiesta.
Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma.

Art. 14

Chiarezza e motivazione degli atti

1. Gli atti di pretesa tributaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, concernente le motivazioni dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere richiamato in sintesi nell'avviso di pretesa tributaria.
2. Gli atti devono tassativamente indicare:

- a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
 - b) l'ufficio presso il quale è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - c) le modalità, il termine, l'organismo cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
3. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.

Art. 15

Errori del contribuente.

1. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato alle indicazioni contenute in atti dell'amministrazione locale o fornite in forma scritta dagli uffici comunali, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni dell'amministrazione stessa.
2. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria, anche per il disposto dell'art. 6 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
3. Qualora la violazione si traduca in una mera formalità senza alcun debito di imposta e non causi danno all'amministrazione comunale non sono irrogate sanzioni.

Art. 16

Interpello del contribuente

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'amministrazione comunale, che risponde entro 120 giorni dalla data di presentazione, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni regolamentari e casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. La risposta dell'amministrazione, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e, limitatamente al richiedente. Qualora la risposta non pervenga al contribuente entro il termine di cui al punto uno del presente articolo, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità della risposta è nullo.
3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione entro il termine previsto dal punto uno del presente articolo.
4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti riguardi la stessa questione o questioni analoghe fra loro, l'amministrazione comunale può rispondere collettivamente attraverso idonei mezzi di comunicazione.

Art. 17

Accessi, ispezioni e verifiche

1. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuate sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali ed urgenti, adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente e nel più breve tempo possibile.
2. Qualora le attività di controllo riguardino un considerevole numero di contribuenti le comunicazioni sono attuate collettivamente a mezzo di idonei mezzi di informazione.
3. Il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che giustificano la verifica e l'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.
4. Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti amministrativi e contabili può essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o lo rappresenta.
5. Qualora il contribuente opponga osservazioni o rilievi ai risultati della verifica, questi devono essere riportati nell'atto di pretesa tributaria conseguente ai risultati di tale verifica.

Art. 18

Tutela e garanzia

1. Il responsabile dell'unità organizzativa tributi predispone le modalità per consentire al contribuente di esprimere in forma scritta critiche e consigli sulla funzionalità e sull'efficienza degli uffici e ne dispone risposta scritta entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione se necessario.
2. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione, previa richiesta scritta all'unità organizzativa tributi.
3. L'accollo del debito d'imposta può avvenire su specifica richiesta del soggetto passivo confermata da chi esegue il versamento.
4. Il soggetto terzo versante non risponde, in ogni caso, di errori ed omissioni, restando responsabile del debito tributario il soggetto passivo individuato dalla legge.

Art. 19

Pubblicità

- 1 Il presente Testo Unico deve essere pubblicato sul sito internet comunale

Art. 20

Concessionari della Riscossione

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche nei confronti dei soggetti che rivestono la qualifica di concessionari e di organi indiretti dell'amministrazione comunale, ivi compresi i soggetti che esercitano l'attività di accertamento.

Art. 21

Garante del Contribuente

1. È istituito il Garante del Contribuente.

2. I contribuenti, o qualunque altro soggetto interessato, possono rivolgersi, anche con segnalazioni scritte, al Garante del Contribuente per lamentare disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria.

3. Il Garante del Contribuente ha il compito di verificare, attraverso accessi agli uffici ed esame della documentazione, le irregolarità, le scorrettezze e le disfunzioni dell'attività fiscale segnalate dai contribuenti, potendo comunque attivare tali controlli anche in maniera autonoma.

4. In particolare, il Garante del Contribuente:

- rivolge richieste di documentazione o chiarimenti agli uffici competenti, i quali rispondono entro 30 giorni;
- attua le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati ai contribuenti;
- rivolge raccomandazioni ai dirigenti degli uffici ai fini della tutela dei contribuenti e della migliore organizzazione dei servizi;
- accede agli uffici e controlla la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione al contribuente nonché l'agibilità degli spazi aperti al pubblico;
- richiama gli uffici al rispetto di quanto previsto dagli artt. 12 e 17 del presente Testo Unico;
- richiama gli uffici al rispetto dei termini previsti per il rimborso d'imposta;
- individua i casi di particolare rilevanza in cui le disposizioni in vigore ovvero i comportamenti dell'amministrazione o degli uffici determinano un pregiudizio dei contribuenti o conseguenze negative nei loro rapporti con l'amministrazione, segnalandoli al Direttore Generale ed al Sindaco;
- ogni sei mesi presenta una relazione sull'attività svolta al Direttore Generale ed al Sindaco, individuando gli aspetti critici più rilevanti e prospettando le relative soluzioni.

ATTIVITA' DI CONTROLLO DEL COMUNE

Art. 22

Attività di verifica e controllo

1. È obbligo del comune o del soggetto delegato o del concessionario verificare che quanto dichiarato e corrisposto da chi è tenuto al versamento a titolo di tributi, tariffe, canoni o

corrispettivi, corrisponda ai loro effettivi parametri di capacità contributiva o di utilizzo o godimento dei beni o dei servizi pubblici con una attività di riscontro dei dati e di controllo sul territorio.

I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.

2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 con esclusione delle norme di cui agli artt. da 7 a 13.

3. In particolare il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.

4. I controlli vengono effettuati sulla base di criteri individuati dalla giunta comunale in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione ovvero con delibera successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

Art. 23

Attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali

1. L'attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali dovrà svolgersi da parte del comune o del concessionario nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino con la pubblicazione sul sito internet comunale, delle aliquote, dei canoni, dei prezzi pubblici e dei relativi criteri e modalità di computo riferiti a ciascun tributo, entrata o servizio.

2. Per le entrate tributarie per le quali vige l'obbligo della autoliquidazione sarà cura del comune o del concessionario comunicare i termini e le modalità degli adempimenti previsti dalla legge o dal presente Testo Unico.

3. Per le entrate patrimoniali sarà cura del Comune indicare i termini e le modalità degli adempimenti specificandole in appositi atti normativi.

Art. 24

Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali

Accertamento esecutivo tributario

1. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Gli atti di cui al comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante "Disposizioni generali in

materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie”. Gli atti devono altresì recare espressamente l’indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l’indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.

3. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.

4. L’avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell’ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

5. Agli avvisi di accertamento esecutivi tributari si applica l’istituto della “mediazione” introdotto dall’art.17-bis del D .Lgs. 546/92.

Accertamento esecutivo patrimoniale

6. L’accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve essere notificato, entro l’anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo e, comunque, nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.

7. L’accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l’intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all’obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l’indicazione dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. L’accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l’indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l’indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.

8. Il contenuto dell’accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.

9. L’accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell’ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

10. L’atto di accertamento di cui ai commi precedenti deve essere comunicato al contribuente mediante notifica a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.

11. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, sia di natura tributaria che patrimoniale, nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.

LA QUANTIFICAZIONE DELLE SANZIONI

Art. 25

Sanzioni

1. Le sanzioni relative ad entrate tributarie previste dai D.Lgs. 471 - 472 - 473 del 23.12.97, sono regolate all'interno del presente Testo Unico ai fini dell'individuazione dei criteri da seguire nell'attività di controllo, sulla base dei limiti minimi e massimi anch'essi fissati nel presente Testo Unico per le singole entrate.
2. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste dal presente Testo Unico.
3. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del funzionario responsabile o dal concessionario.

Art. 26

Criteri Generali

1. Alle violazioni di norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie.
In particolare si applicano le disposizioni riguardanti:
 - a) le caratteristiche delle sanzioni;
 - b) i principi di legalità, imputabilità, colpevolezza e intrasmissibilità agli eredi;
 - c) le cause di non punibilità;
 - d) i criteri di determinazione;
 - e) le ipotesi di concorso e di violazioni continuate;
 - f) la responsabilità personale e solidale, comprese le ipotesi di cessione d'azienda, trasformazione, fusione e scissione di società;
 - g) il ravvedimento;
 - h) il procedimento di irrogazione;
 - i) la tutela giurisdizionale;
 - j) esecuzione decadenze e prescrizioni;
 - k) ipoteca, sequestro conservativo e fermo amministrativo;
 - l) sospensione dei rimborsi e compensazione.

Art. 27

Sanzioni in materia di riscossione dei tributi

Alle violazioni di norme che disciplinano i tributi locali si applicano le disposizioni relative ai ritardati od omessi versamenti diretti contenute nel D.Lgs. 471/97, con esclusione delle ipotesi di riscossione ordinaria tramite ruolo.

Art. 28

Determinazione dell'entità della sanzione

La misura della sanzione viene determinata dal responsabile del tributo, individuato con apposita delibera di Giunta comunale, quando richiesto dalle norme di legge, ovvero dal responsabile del servizio negli altri casi, nel rispetto della disciplina sanzionatoria generale, delle norme riguardanti il singolo tributo e delle disposizioni di seguito articolate ispirate ai criteri di determinazione della sanzione contenuti nell'art.7, D. Lgs. 472/97.

In relazione al disposto dell'art.7, comma 4, del D. Lgs. 472/97, ricorre sproporzione tra entità del tributo e sanzione nel caso in cui l'ammontare della sanzione stessa sia superiore al triplo del tributo dovuto. In tal caso la sanzione é ridotta a tale misura (triplo del tributo);

Art. 29

Concorso di violazioni e continuazione

1. La sanzione è unica e si determina mediante cumulo giuridico ossia mediante l'individuazione di una sanzione base, con le modalità di cui al comma 2, aumentata di un quarto nelle ipotesi in cui il trasgressore:

- a) con una sola azione od omissione commette più violazioni della medesima disposizione o di disposizioni diverse (concorso formale);
- b) con più azioni od omissioni commette diverse violazioni formali della medesima disposizione (concorso materiale omogeneo);
- c) commette più violazioni oggettivamente e funzionalmente legate rispetto all'effetto prodotto ossia il pagamento del tributo in misura diversa o inferiore al dovuto (continuazione).

2. Nelle ipotesi di cui al comma precedente la sanzione base, cui applicare l'aumento del quarto, viene determinata come segue:

- a) se le violazioni si riferiscono ad un solo periodo d'imposta e riguardano un solo tributo, la sanzione base si identifica con quella prevista per la violazione più grave;
- b) se le violazioni interessano più tributi e un solo periodo d'imposta, la sanzione base è quella prevista per la violazione più grave aumentata di un quinto;
- c) se le violazioni riguardano un solo tributo ma rilevano per più periodi d'imposta, la sanzione base è quella prevista per la violazione più grave aumentata della metà;
- d) se le violazioni coinvolgono più tributi e più periodi d'imposta, la sanzione base si ottiene aumentando prima di un quinto la sanzione prevista per la violazione più grave e aumentando poi il risultato della metà.

Art. 30

Irrogazione della sanzione

1. Il responsabile del servizio tributi, ovvero il responsabile tributo, quando è prevista la specifica nomina, provvede alla contestazione della violazione o all'irrogazione immediata della sanzione mediante propri avvisi motivati.

2. L'avviso di contestazione dev'essere notificato nelle stesse forme previste per l'emissione degli avvisi di accertamento.

3. La comunicazione dell'irrogazione contestuale all'avviso di accertamento o liquidazione può avvenire nelle forme previste per la comunicazione dell'accertamento, ovvero mediante notificazione.

Art. 31

Disposizioni sanzionatorie

Le violazioni delle disposizioni legislative e del presente Testo Unico in materia di tributi comunali, sono punite a norma dei D.Lgs. 471-472-473/97, oltre che delle prescrizioni seguenti, avuto riguardo ai principi che regolano il sistema sanzionatorio tributario.

Art. 32

Omessa presentazione della dichiarazione con conseguente omesso o parziale versamento dell'imposta

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione nei termini, non ricorrendo l'ipotesi per l'applicazione delle disposizioni sul ravvedimento ex art.13 D.Lgs. 472/97, il trasgressore che presenta la dichiarazione tardiva è punito con una sanzione compresa tra il 100% ed il 200% della somma dovuta a titolo di imposta.

2. La sanzione minima da applicarsi sarà pari ad €.51,64.

Art. 33

Omesso o parziale versamento dell'imposta a seguito di dichiarazione infedele.

1. Nell'ipotesi di dichiarazione infedele, quando non ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni sul ravvedimento di cui all'art.13 D.Lgs. 472/97, il trasgressore che non provvede alla regolarizzazione degli errori o delle omissioni è punito con una sanzione compresa tra il 50% ed il 100% della maggior imposta dovuta;

Art. 34

Violazioni non incidenti sul pagamento dell'imposta

1. Nei casi di errori od omissioni non incidenti sull'ammontare dell'imposta ma che arrecano danno all'Amministrazione, nelle ipotesi di errori formali contenuti nella dichiarazione (es.: codice fiscale errato o mancante, nominativo errato, indirizzo errato del domicilio o sede del contribuente), non ricorrendo i presupposti per l'applicazione delle disposizioni sul ravvedimento ex art.13, comma 4 D.Lgs. 472/97, l'ufficio provvede all'irrogazione di una sanzione pari a €.51,64.

2. Limitatamente all'Imposta Comunale sugli Immobili, si applicano le seguenti ulteriori sanzioni:

- €.103,29 nelle ipotesi di esibizione o trasmissione di atti e documenti richiesti dall'Ufficio, ovvero di restituzione di questionari, oltre i termini di legge o indicati nella richiesta;

- €.154,93 nell'ipotesi di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti richiesti dall'Ufficio, mancata restituzione, mancata compilazione o compilazione incompleta od infedele di questionari inviati dall'Ente accertatore.

Art. 35

Ravvedimento Operoso

1.I contribuenti hanno la possibilità, entro precisi termini temporali, di rimediare alle violazioni commesse procedendo alla regolarizzazione della propria posizione ed in questi casi soggetti a sanzioni di entità ridotta.

2.Il ravvedimento operoso “brevissimo” consiste nella regolarizzazione della posizione contributiva entro 14 giorni dalla commissione della violazione. In questo caso la sanzione da applicare sull'imposta non pagata è quella minima prevista all'interno del presente Testo Unico ridotta ad 1/15, oltre all'applicazione sui giorni di ritardo degli interessi al tasso legale sul tributo non versato.

3.Il ravvedimento operoso “breve” consiste nella regolarizzazione della posizione contributiva entro 30 giorni dalla commissione della violazione. In questo caso la sanzione da applicare sull'imposta non pagata è quella minima prevista all'interno del presente Testo Unico ridotta ad 1/10, oltre all'applicazione sui giorni di ritardo degli interessi al tasso legale sul tributo non versato.

4.Il ravvedimento operoso “lungo” consiste nella regolarizzazione della posizione contributiva entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale relativa all'esercizio nel quale è stata commessa la violazione, oppure entro un anno qualora non sia prevista dichiarazione annuale. In questo caso la sanzione da applicare sull'imposta non pagata è quella minima prevista all'interno del presente Testo Unico ridotta ad 1/8, oltre all'applicazione sui giorni di ritardo degli interessi al tasso legale sul tributo non versato.

5.Nel caso di violazione concernente l'omessa presentazione di dichiarazione periodica, il termine per avvalersi del ravvedimento operoso è di soli 90 giorni dalla scadenza dell'ultimo giorno utile per la presentazione della dichiarazione stessa.

Art. 36

Tutela giudiziaria

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 il funzionario responsabile del Comune o il concessionario ex art. 52, comma 5, lett. b), dei D.Lgs. 15.12.97, n. 446 è abilitato alla rappresentanza dell'ente ed a stare in giudizio anche senza difensore.

2. Ai fini dello svolgimento dell'attività giudiziaria in materia di entrate patrimoniali, il Comune od il concessionario ex art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 debbono farsi assistere da un professionista abilitato.

3. Nel caso in cui il Comune decida di avvalersi per la rappresentanza e l'assistenza in giudizio di professionista abilitato, dovranno applicarsi i tariffari minimi di legge.

LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI

Art. 37

Oggetto

1. Le disposizioni contenute nella presente sezione del Testo Unico, adottate nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplinano le attività concernenti la gestione dei crediti comunali successiva alle procedure di pagamento volontario, con particolare riguardo agli atti di riscossione finalizzati al recupero del credito comunale emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. La riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali, salvo quanto previsto al comma successivo, è effettuata secondo le modalità previste dal presente regolamento e per quanto non regolamentato dai commi da 792 a 804 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3. La riscossione coattiva delle contravvenzioni stradali di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 può essere effettuata, per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa, tramite iscrizione a ruolo, sulla base del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero tramite ingiunzione di pagamento, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Art. 38

Forme di riscossione volontaria

1. La riscossione volontaria delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nel Regolamento di contabilità del Comune, adottato ai sensi del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le disposizioni che disciplinano le singole entrate debbono prevedere la possibilità per i contribuenti e gli utenti di eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità della riscossione quali il versamento diretto, il versamento tramite c.c.p. e accrediti elettronici.
3. Non devono essere versate al Comune le somme relative ad imposte e tasse che per singolo tributo, anno d'imposta e contribuente siano complessivamente inferiori ad €2,07, ad eccezione del tributo sui rifiuti (Tari) dovuto dagli spuntisti dei mercati, per il quale non si procede al versamento qualora la somma dovuta per singolo giorno di occupazione non sia superiore a €5,00. Per tutte le altre tipologie di entrata trovano applicazione le tariffe annualmente approvate dall'Amministrazione Comunale, senza limiti di importo.

Art. 39

Recupero bonario

1. Prima dell'attivazione delle procedure relative alla riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata, intendendosi per tale il Funzionario responsabile di area al quale le entrate sono state affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo, può sollecitare il pagamento, dando al debitore un termine non inferiore a quindici giorni per ottemperare.

2. Al fine di garantire una gestione efficiente ed efficace dell'attività di riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata provvede di norma a notificare l'accertamento patrimoniale esecutivo entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo, fermo restando comunque il rispetto del termine ultimo per non incorrere nella prescrizione.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle entrate comunali di natura tributaria

4. E' stabilito in €.6,00 per singolo soggetto, esercizio finanziario e tipologia di entrata, incluse eventuali sanzioni ed interessi, il limite al di sotto del quale non si procede alla notifica al debitore degli atti di accertamento esecutivi tributari/patrimoniali ed al rimborso da parte del Comune di versamenti superiori al dovuto, salvo il caso in cui la somma riferita a più carichi di importo inferiore rilevati eventualmente anche in esercizi diversi comporti un debito cumulato almeno pari alla suddetta somma. E' stabilito in €.20,00 per singolo soggetto, esercizio finanziario e tipologia di entrata, incluse eventuali sanzioni ed interessi, il limite al di sotto del quale non si procede alle procedure coattive delle somme non versate, salvo il caso in cui la somma riferita a più carichi di importo inferiore rilevati eventualmente anche in esercizi diversi comporti un debito cumulato almeno pari alla suddetta somma. Sulle somme relative a tributi comunali da rimborsare, si applicano gli interessi nella misura del tasso legale.

Art. 40

Forme di riscossione coattiva

1. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.

2. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.

3. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.

4. La riscossione coattiva dei tributi può essere effettuata con:

a) secondo le modalità previste dal presente regolamento e, per quanto non regolamentato, dai commi da 792 a 804 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del d.lgs. n. 446/1997;

b) la procedura del ruolo di cui al d.P.R. 602/1973, se la riscossione coattiva è affidata agli Agenti della riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in legge 1 dicembre 2016 n. 225.

5. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:

- a) il Comune di Cornaredo;
- b) l'Agenzia delle Entrate-Riscossione o Riscossione Sicilia S.p.A.;
- c) i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997.

6. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.

7. Il Funzionario responsabile del tributo ed il Responsabile dell'entrata patrimoniale individuano i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio comunale e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.

Art. 41

Interessi moratori

1. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.

2. Nel caso di affidamento del credito comunale all'Agenzia delle Entrate-Riscossione o a Riscossione Sicilia S.p.A., si applica quanto previsto dall'articolo 792, lettera i) della legge n. 160 del 2019

Art. 42

Costi di elaborazione e notifica

1. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati:

a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;

b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di

assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

Art. 43

Rateizzazione

1. Il Funzionario responsabile del tributo, il Responsabile di area dell'entrata patrimoniale o il soggetto affidatario della riscossione forzata, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di trentasei rate, fermo restando che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 100,00, secondo il seguente schema:

- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 100,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 1000,00: fino a sei rate mensili;
- d) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici mensili;
- e) da euro 2.000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;
- f) da euro 4.000,01 a euro 8.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
- g) da euro 8.000,01 a euro 30.000,00 fino a trentasei rate mensili;
- h) da euro 30.000,01 a euro 60.000,00 fino a quarantotto rate mensili;
- i) oltre euro 60.000,01 fino a sessanta rate mensili;

2. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, per le persone fisiche e le ditte individuali la richiesta di dilazione di debiti superiori per un periodo superiore a 12 mesi dovrà essere corredata da una dichiarazione del debitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà anche attraverso la dichiarazione delle disponibilità in essere al momento della dichiarazione e al 31 dicembre dell'anno precedente (ultimo estratto conto disponibile, quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito e ISEE in corso di validità), delle condizioni lavorative, nonché delle proprietà immobiliari, del debitore e dei componenti del nucleo familiare. Per le società e altri enti, la dichiarazione dovrà essere resa dal legale rappresentante e dovrà indicare le difficoltà economiche e finanziarie alla base della richiesta di dilazione.

3. Per dilazioni di pagamento di durata compresa tra venticinque e trentasei rate è obbligatorio da parte del debitore il rilascio di idonea garanzia da costituire tramite il rilascio di effetti cambiari. Per dilazioni di pagamento di durata superiore a trentasei rate mensili è obbligatorio da parte del debitore il rilascio di idonea garanzia, da costituire sotto forma di iscrizione di ipoteca volontaria oppure di rilascio di fidejussione bancaria o assicurativa escutibile a prima richiesta ed emessa da primario istituto.

4. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora di cui all'articolo 41, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della dilazione.

5. L'importo della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.

6. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.

6. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

7. Su richiesta del debitore, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile di area dell'entrata, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1, può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.

8. In caso di decadenza del beneficio della rateizzazione, la dilazione può essere rinnovata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili ulteriori rispetto al piano originario, a condizione che sia preventivamente versato almeno il cinquanta per cento del debito residuo.

9. In casi eccezionali di impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del debito secondo lo schema previsto dal comma 1, debitamente documentati, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile di area dell'entrata patrimoniale può derogare all'importo minimo della rata ed alla durata massima della rateazione, che comunque non potrà eccedere le sessanta rate mensili

Art. 44

Procedure di scarico

1. In caso di riscossione mediante ingiunzione di pagamento di cui al r.d. 639/1910 il responsabile della singola entrata o l'ufficio preposto alla riscossione coattiva certifica l'inesigibilità derivante dalle seguenti cause:

- a) Impossibilità di notifica dell'ingiunzione accertata sulla base delle risultanze anagrafiche oppure accertato non perfezionamento della notifica dell'atto propedeutico;
- b) Improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelari ed esecutiva;
- c) Inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva accertata dopo la comunicazione di fermo amministrativo;
- d) Inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva dopo infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi;

e) Liquidazione società di capitali o cancellazione della società di capitali tali da rendere irrecuperabile il credito;

f) Insufficiente massa attiva da procedura concorsuale;

g) Limiti di importo che comportino l'antieconomicità della procedura, da intendersi come facoltà del responsabile della singola entrata o dell'ufficio preposto alla riscossione coattiva di certificare, previa relazione motivata, l'inesigibilità dei crediti qualora siano state espletate almeno le seguenti procedure minime, differenziate per fasce di importo:

-notifica dell'ingiunzione di pagamento e successivo sollecito, se l'importo complessivo del credito maggiorato di sanzioni e interessi (escluse spese di riscossione) è inferiore a euro 100,00 salvo il caso in cui la somma riferita a più carichi di importo inferiore comporti un carico cumulato almeno pari alla suddetta somma;

-notifica dell'ingiunzione di pagamento, successivo sollecito e fermo amministrativo, se l'importo complessivo del credito maggiorato di sanzioni e interessi (escluse spese di riscossione) è pari o superiore a euro 100 e inferiore a euro 300,00 salvo il caso in cui la somma riferita a più carichi di importo inferiore comporti un carico cumulato almeno pari alla suddetta somma;

-notifica dell'ingiunzione di pagamento, successivo sollecito, fermo amministrativo e pignoramento presso terzi, se l'importo complessivo del credito maggiorato di sanzioni e interessi (escluse spese di riscossione) è pari o superiore a euro 300,00 e inferiore a euro 10.000,00 salvo il caso in cui la somma riferita a più carichi di importo inferiore comporti un carico cumulato almeno pari alla suddetta somma;

-notifica dell'ingiunzione di pagamento, successivo sollecito, fermo amministrativo, pignoramento presso terzi e pignoramento mobiliare, oltre a tutte le ulteriori procedure esecutive eventualmente attivabili in rapporto all'entità del credito (ipoteca, pignoramento immobiliare, etc.), se l'importo complessivo del credito maggiorato di sanzioni e interessi (escluse spese di riscossione) è superiore a euro 10.000,00.

Qualora la certificazione di inesigibilità derivi da richiesta di discarico prodotta dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del d.lgs. n. 446/1997, la facoltà di cui alla precedente lettera g) produce effetti solo nei confronti del Concessionario ed è in ogni caso esercitabile soltanto se alla data del ricevimento da parte del Comune dell'istanza di discarico l'ultimo atto interruttivo dei termini di prescrizione del credito sia stato notificato al debitore da meno di quarantotto mesi, in modo da consentire al responsabile dell'entrata o dall'ufficio preposto alla riscossione coattiva di valutare successivamente la possibilità di procedere ad eventuali ulteriori modalità di recupero del credito.

Ai fini dei commi precedenti, l'inesigibilità è corredata del documento che riporta l'esito dell'indagine condotta sulla base delle informazioni relative alla situazione patrimoniale e reddituale del soggetto, acquisite dalle banche dati rese disponibili all'Ente. Nel caso di affidamento del servizio di riscossione coattiva ad uno dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del d.lgs. n. 446/1997, tale documento deve essere prodotto dal soggetto incaricato unitamente al materiale comprovante le indagini svolte, ed è oggetto di verifica da parte del Comune.

ISTITUTO DELL'AUTOTUTELA

Art. 45 Principi generali

1. Le presenti disposizioni determinano le modalità di applicazione per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio, di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento o dietro

iniziativa dei contribuenti anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, degli atti illegittimi o infondati di carattere tributario.

Art. 46

Autotutela

1. Il Comune, con provvedimento del funzionario responsabile del servizio al quale compete la gestione dell'entrata o i soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, può annullare con atto motivato totalmente o parzialmente l'atto ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti

2. In pendenza di giudizio l'annullamento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:

a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione; b) valore della lite; c) costo della difesa; e) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

3. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il funzionario procede all'annullamento del medesimo in caso di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:

- a) doppia imposizione;
- b) errore di persona;
- c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
- e) sussistenza dei requisiti per la fruizione dei regimi agevolativi.

Art. 47

Annullamento e revoca d'ufficio in caso di autoaccertamento

1. Il potere di annullamento d'ufficio dell'atto recante la pretesa tributaria viene esercitato in caso di autoaccertamento, intendendosi tale la diretta conoscenza di fatti, dati ed elementi ulteriori disponibili dall'Ente, qualora si voglia estinguere totalmente l'effetto.

2. Il potere di revoca d'ufficio dell'atto recante la pretesa tributaria viene esercitato in caso di autoaccertamento qualora si voglia estinguerne parzialmente l'effetto.

Art. 48

Rinuncia all'imposizione

1. Il potere di rinuncia all'imposizione coattiva viene esercitato in considerazione di criteri di economicità relativi ed assoluti, definiti dal rapporto tra l'esiguità delle pretese tributarie ed i costi amministrativi connessi alla difesa delle pretese stesse ovvero sulla base del criterio della probabilità della soccombenza e della conseguente condanna al rimborso delle spese di giudizio.

2. Il criterio di economicità relativo si definisce nel caso in cui la differenza fra il valore di stima e il valore dichiarato non sia superiore al 5% (cinqueper cento).

3. Il criterio di economicità assoluto viene definito:

- a. in €.6,00 per tutte le fattispecie di entrata diverse da quelle di cui ai punti successivi;
- b. in €.51,64 per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) afferente le aree fabbricabili;
- c. in €.103,29 in caso di attività contenziosa per la probabilità della soccombenza, derivata dall'analisi delle sentenze passate in giudicato o di sentenze non ancora definitive, e della conseguente condanna al rimborso delle spese di giudizio.

Art. 49

Ipotesi di annullamento d'ufficio o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento

1. L'Amministrazione Comunale può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, anche:

- senza necessità di istanza di parte
- in pendenza di giudizio
- in caso di non impugnabilità
- se il ricorso é stato presentato ma respinto, con sentenza passata in giudicato, per ordini di motivi formali (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità)
- se l'atto é diventato ormai definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali tra l'altro:
 - errore di persona
 - evidente errore logico o di calcolo
 - errore sul presupposto della tassa o dell'imposta
 - doppia imposizione o tassazione
 - mancata considerazione di pagamenti di imposta o di tassa, regolarmente eseguiti
 - mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decorrenza
 - sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni e regimi agevolati precedentemente negati
- errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione Comunale

2. Non si procede all'annullamento d'ufficio o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, per motivi diversi da quelli formali, sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.

Art. 50

Criteri di priorità e opportunità

1. Nell'applicazione della facoltà di cui al precedente articolo é data priorità alle fattispecie di rilevante interesse generale e, fra queste ultime, a quelle per le quali sia in atto o vi sia il rischio di un vasto contenzioso.

Art. 51

Organi competenti per l'esercizio di annullamento e di revoca d'ufficio o di rinuncia al tributo in caso di autoaccertamento

1. Il potere di annullamento, di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento spetta al Responsabile del tributo che ha emanato l'atto illegittimo.

Art. 52

Adempimenti degli uffici

1. Dell'eventuale annullamento o rinuncia all'imposizione, in caso di autoaccertamento, é data comunicazione al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso.

Art. 53

Richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento

1. Le eventuali richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento avanzate dai contribuenti sono indirizzate all'Ufficio Tributi del Comune

2. Nel caso in cui la richiesta sia inviata ad Ufficio Comunale incompetente, questo é tenuto a trasmetterla all'Ufficio Tributi, dandone comunicazione al contribuente.

Art. 54

Rimborsi

1. L'atto annullato comporta il rimborso d'ufficio delle somme indebitamente riscosse.

Art. 55

Aggiornamento dei valori

1. I valori di cui al terzo comma dell'art. 48 del presente Testo Unico potranno essere aggiornati annualmente.

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 56

Accertamento con adesione

1. Si applicano per le entrate tributarie, in quanto compatibili, le norme dettate con D.Lgs. 19.6.1997, n. 218 in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali la cui estensione ai tributi locali è stabilita per effetto dell'art. 50 della L. 27.12.1997 n.449.

Art. 57

Principi generali

1. Le presenti disposizioni disciplinano l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218, ai tributi Comunali con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, ridurre il contenzioso e gli adempimenti dei contribuenti, nonché potenziare l'attività di controllo sostanziale.

Art. 58

Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario.

3. L'ufficio, per aderire all'accertamento con adesione, deve peraltro tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi - benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.

4. L'ufficio, inoltre, qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela.

Art. 59

Competenza

1. Competente alla definizione è il Funzionario responsabile del Tributo.

Art. 60

Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

1. In presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, il procedimento è attivato dal Funzionario responsabile del Tributo, con un invito a comparire, nel quale sono indicati gli elementi identificativi dell'atto, della eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione, il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

2. Il procedimento deve essere attivato comunque prima della notifica dell'avviso di accertamento.

3. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

4. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non é obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non é sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

5. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art. 61

Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'art. 60, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione.

2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.

3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.

4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.

5. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

6. Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

7. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del Funzionario Responsabile del Tributo.

Art. 62

Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente o dal suo delegato e dal Funzionario Responsabile del Tributo.

2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 63

Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'Ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione, destinato al contribuente stesso.
3. Il contribuente che ha aderito all'accertamento, anche senza che sia stato formalmente attivato l'istituto dell'accertamento con adesione, può richiedere con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione un pagamento rateale con un massimo di dodici rate mensili di pari importo se le somme dovute sono inferiori a €.1.000,00, elevabile a ventiquattro rate mensili se le somme dovute sono pari o superiori a €.1.000,00, trentasei rate mensili se le somme dovute superano €.51.645,69 e, infine, a sessanta rate mensili se le somme dovute superano €.150.000,00. Per dilazioni di pagamento di durata compresa tra venticinque e trentasei rate è obbligatorio da parte del debitore il rilascio di idonea garanzia da costituire tramite il rilascio di effetti cambiari. Per dilazioni di pagamento di durata superiore a trentasei rate mensili è obbligatorio da parte del debitore il rilascio di idonea garanzia, da costituire sotto forma di iscrizione di ipoteca volontaria oppure di rilascio di fidejussione bancaria o assicurativa escutibile a prima richiesta ed emessa da primario istituto.
4. Competente all'esame dell'istanza è il Funzionario Responsabile del Tributo preposto all'accertamento e, qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare, l'istanza è accolta e sulle somme dovute per tributo rateizzate si applicherà un interesse moratorio ragguagliato al vigente tasso legale su base mensile.

Art. 64

Effetti della riduzione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

Art. 65

Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un terzo se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione, viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento. E' possibile per il contribuente presentare istanza di dilazione di pagamento con le stesse modalità ed alle stesse condizioni indicate nel precedente articolo 63.

3. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.

Limitatamente agli avvisi di accertamento ICI/IMU relativi ad aree edificabili, se l'accertamento non è preceduto da un invito al contraddittorio e se il contribuente rinuncia ad impugnare l'atto di accertamento ed a presentare istanza di accertamento con adesione, le sanzioni si riducono ad 1 sesto di quelle irrogate.

Se, invece, l'atto di accertamento è stato preceduto da un invito al contraddittorio ed il contribuente rinuncia all'accertamento con adesione e ad impugnare l'atto, con il pagamento entro il termine per la proposizione del ricorso, le sanzioni sono ridotte ad un terzo di quelle irrogate.

4. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia e concernenti la mancata, incompleta risposta a richieste formulate dall'ufficio sono parimenti escluse dall'anzidetta riduzione.

Non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sul versamento del tributo

TITOLO II

TRIBUTI

“L’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA” (IMU)

Art. 66

Disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU)

1. Ai sensi dell’art.52 del Decreto Legislativo n.446/1997, nel presente Testo Unico delle Entrate Comunali viene determinata la disciplina per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU).

2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i regolamenti comunali e le altre disposizioni normative che non siano incompatibili con la nuova disciplina IMU.

Art. 67

Termini e Modalità di Determinazione delle Tariffe e Aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU)

1. Il Consiglio Comunale è tenuto ad approvare le aliquote e le detrazioni IMU entro il termine fissato dalle norme statali per l’approvazione del Bilancio di Previsione;

Art. 68

Dichiarazione IMU

1. I soggetti passivi del tributo presentano nei casi previsti dalla legge la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell’anno successivo, ai sensi dei commi 769 e 770 della L. n.160/2019.

Art. 69

Modalità di Versamento e Differimento del Termine

1. Il versamento dell’IMU è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all’art.5 del codice dell’amministrazione digitale di cui al D.Lgs. n.82/2005, e con le altre modalità previste dallo stesso codice.

2. Nel caso di decesso del contribuente avvenuto nel primo semestre dell'anno, gli eredi possono effettuare il versamento in acconto, sia con riferimento all'imposta dovuta dal *de cuius* sia a quella dovuta dagli eredi, relativa agli immobili pervenuti in successione, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel secondo semestre dell'anno gli eredi possono effettuare il versamento a saldo, sia con riferimento all'imposta dovuta dal *de cuius* sia a quella dovuta dagli eredi, relativa agli immobili pervenuti in successione, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.

3. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale.

4. Con riferimento agli immobili classificati nel gruppo catastale D, gravati da una quota dell'IMU di spettanza statale, il differimento dei termini di cui al presente articolo viene disposto con contestuale comunicazione al Ministro dell'Economia e delle finanze, che potrà eventualmente confermare o negare il beneficio con riferimento alla predetta quota di spettanza statale mediante proprio provvedimento.

Art. 70

Modelli di Pagamento

1. Il Comune, con l'intento di semplificare le operazioni di calcolo del tributo, provvede annualmente all'invio al maggior numero possibile di soggetti passivi IMU dei modelli di pagamento preventivamente compilati. I contribuenti sono in ogni caso sempre tenuti a verificare l'aggiornamento della base imponibile e la correttezza dei conteggi ricevuti.

2. I contribuenti che non ricevono i modelli di pagamento IMU entro il quindicesimo giorno antecedente le scadenze di pagamento, sono comunque tenuti al versamento del tributo nei termini stabiliti applicando le aliquote e le detrazioni stabilite annualmente con deliberazione consiliare.

Art. 71

Funzionario Responsabile del Tributo

1. Il Comune designa il funzionario responsabile IMU a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Art. 72

Accertamento

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento esecutivo può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
2. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'IMU risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 del precedente articolo 71 entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500. In caso di prima risposta fedele e completa pervenuta tra il sessantesimo ed il novantesimo giorno dalla notifica, si applica la sanzione ridotta da euro 50 a euro 200.
6. Le sanzioni di cui ai punti precedenti sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Art. 73

Base imponibile delle aree fabbricabili

Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso, il Consiglio Comunale, su proposta motivata dell'Ufficio Tecnico Comunale - Settore Edilizia Privata/Urbanistica - e dell'Ufficio Tributi determina come consentito dall'articolo 1, comma 777, della Legge n.160/2020, periodicamente e per zone omogenee, valori venali di riferimento delle aree fabbricabili presenti sul territorio comunale. Non si fa luogo ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello di riferimento, a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia, un valore superiore a quello deliberato. In caso di mancata deliberazione entro il suddetto termine, i valori venali si intendono confermati di anno in anno.

I parametri per determinare i valori venali minimi sono i seguenti:

- 1) Destinazione d'uso dell'area;
- 2) L'indice di fabbricabilità;
- 3) Listini dei prezzi degli immobili accertati presso la Borsa Immobiliare di Milano della C.C.I.A.A. e presso l'Ufficio Tecnico Erariale di Milano;

In casi del tutto eccezionali, poiché i valori approvati dal Consiglio Comunale vengono già fissati ad una soglia minima ritenuta valida per tutte le aree di una predeterminata tipologia insistenti sul territorio comunale, al lotto di terreno che presenta una possibilità edificatoria particolarmente condizionata per le ridotte dimensioni o per la particolare configurazione topografica o per la presenza di determinati vincoli, fisici o urbanistici, può essere riconosciuta una riduzione fino all'80 per cento del valore predeterminato dal Consiglio comunale, da graduarsi in ragione del vincolo secondo la percentuale di riduzione stabilita dall'ufficio urbanistica/edilizia privata del Comune.

Nel caso in cui il lotto sia annesso ad altra area e sia oggetto di edificazione, dalla data di inizio dei lavori di edificazione non verrà applicata la riduzione e la valutazione dell'area fabbricabile seguirà i normali criteri determinati dalla Giunta con le modalità di cui ai commi precedenti.

Ai sensi dell'art.1, comma 741, lett. a), della legge n.160/2019, per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici secondo la definizione riportata all'art.11, punto 1, delle vigenti "Norme Tecniche di Attuazione del PGT" del Comune di Cornaredo, purchè accatastata unitariamente. Nel caso di completamento parziale dell'edificazione dell'area rispetto al progetto presentato (es.: realizzazione ed accatastamento di una sola palazzina sulle tre previste), oppure di edificazione aggiuntiva e successiva a quella già esistente sul terreno, l'Imu é autonomamente dovuta sulla superficie dell'area relativa alla costruzione non ancora realizzata.

Tenuto conto della situazione emergenziale che ha caratterizzato i primi mesi dell'anno 2020, in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni introdotte a decorrere dall'01/01/2020 dall'art.1, comma 741, lett. a), della legge n.160/2019 in merito alla definizione di area pertinenziale a fabbricato, i proprietari di fabbricati con aree annesse separatamente accatastate potranno procedere entro il 30 novembre 2020 ad accorparle catastalmente all'immobile principale provvedendo a versare a saldo senza sanzioni e interessi l'eventuale maggiore IMU dovuta per l'anno 2020 a seguito dell'aumento della rendita del fabbricato (che in questo caso sarà considerata valida dall'01/01/2020). Nel caso in cui entro il 30 novembre la variazione catastale indicata non fosse stata effettuata, l'IMU autonomamente dovuta per l'anno 2020 sulle aree in questione dovrà essere versata senza sanzioni e interessi entro il termine fissato per il pagamento del saldo dell'imposta.

E' rimborsabile, limitatamente al periodo intercorrente tra la data di adozione del PGT (o di sua variante) e la relativa approvazione definitiva, l'imposta versata dai contribuenti in relazione ad aree che siano divenute edificabili con l'adozione del PGT (o di sua variante) ma abbiano perso tale caratteristica in sede di approvazione definitiva dello strumento urbanistico. La richiesta di rimborso deve essere presentata al Comune, a pena di decadenza, entro il quinto anno successivo al pagamento.

Art. 74

Abitazione principale

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Il proprietario residente nello stesso immobile che contestualmente assegna in tutto o in parte in locazione a terzi è tenuto obbligatoriamente, per poter beneficiare della detrazione per abitazione principale, a comunicare preventivamente e per iscritto tale situazione all'Ufficio Tributi, allegando copia del contratto di locazione.

Sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se iscritte distintamente in catasto, ad eccezione dei terreni (edificabili e non), per i quali la qualificazione di pertinenza è sempre subordinata all'accatastamento unitario con l'immobile principale. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche

se in quota parte, dell'abitazione principale sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

Le pertinenze, per essere considerate tali, devono essere ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale é sita l'abitazione principale oppure in altro edificio, purché ad una distanza in linea d'aria non superiore a metri 400 tra l'accesso stradale allo stabile in cui ha sede l'abitazione principale e l'accesso stradale allo stabile in cui ha sede la pertinenza.

Ai fini di cui ai commi precedenti si intendono per pertinenza, al massimo:

- un garage o box o posto auto (categoria catastale C/6 se iscritto distintamente in catasto);
- una cantina (categoria catastale C/2 se iscritta distintamente in catasto);
- una tettoia o posto auto (categoria catastale C/7 se iscritta distintamente in catasto);

L'unità immobiliare costituita da abitazione e relative pertinenze come sopra indicate, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, è assimilata all'abitazione principale a condizione che la stessa non risulti locata o abitata a titolo gratuito da a) persone diverse dai componenti del nucleo familiare dell'anziano/disabile prima del ricovero e relativi conviventi anagrafici oppure b) dagli altri eventuali comproprietari dell'immobile e relativi componenti del nucleo familiare.

L'unità immobiliare costituita da abitazione e relative pertinenze come sopra indicate, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, è assimilata all'abitazione principale a condizione che la stessa non risulti locata o abitata a titolo gratuito da persone diverse dai componenti del nucleo familiare dell'anziano/disabile (esclusi i soggetti non aventi rapporti di parentela o affinità fino al quarto grado) prima del ricovero e i relativi conviventi anagrafici.

In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Il beneficio di cui al punto precedente decorre dalla data di presentazione all'Ente di apposita comunicazione redatta da parte del soggetto passivo sui moduli predisposti a tale scopo dall'Ufficio Tributi. Il soggetto passivo é inoltre tenuto a comunicare all'Ufficio Tributi, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione IMU, l'eventuale venir meno dei presupposti per la fruizione dell'agevolazione. In mancanza si applicano le stesse sanzioni previste per l'omessa dichiarazione di variazione.

Art. 75

Periodo di possesso

Per ogni singolo immobile l'IMU da versare da parte dei contribuenti viene calcolata in base al numero di mesi di possesso nell'anno. Per ogni singolo mese l'imposta è dovuta dal soggetto che ha avuto il possesso dell'immobile per il maggior numero di giorni. Ai fini di tale conteggio, il giorno in cui avviene il passaggio della proprietà o di altro diritto reale di godimento sull'immobile rilevante ai fini della soggettività passiva all'IMU, viene considerato a carico dell'acquirente. In caso di parità di numero di giorni di possesso dell'immobile tra più soggetti nel corso dello stesso mese, l'IMU è dovuta dall'ultimo acquirente. Lo stesso criterio si applica anche per determinare la decorrenza e il venir meno di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni di qualunque tipo.

Art. 76

Diritto di abitazione

Il diritto di abitazione a favore del coniuge superstite si estende anche alle pertinenze, così come definite all'art. 74 del presente Regolamento.

Art. 77

Riduzione d'imposta per fabbricati inagibili o inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.

2. Agli effetti dell'applicazione della riduzione d'imposta di cui alla lettera b), comma 747, della L.160/2019, si intendono inagibili od inabitabili i fabbricati in situazione di notevole degrado sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art.31, comma 1, lettere da a) a d) della Legge 5.5.1978, n.457.

Tali caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta non superabili con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione, devono essere generate da cause sopraggiunte non correlabili con il mero abbandono del bene. Non costituisce, per sé solo, motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, energia elettrica, fognatura, ecc.). Si ritengono inagibili o inabitabili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine), con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione atta ad evitare danni a cose e persone;

3. L'inagibilità od inabitabilità è accertata:

- a) mediante apposita perizia statica redatta da tecnico abilitato nelle forme di legge;
- b) mediante presentazione da parte del contribuente di dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 4.1.1968, n.15, da presentarsi entro 60 giorni dal verificarsi della sussistenza e della data di inizio delle condizioni di non utilizzo. L'Ufficio Tributi si riserva di verificare la veridicità delle perizie e delle dichiarazioni a mezzo delle competenti Aree Tecniche comunali ovvero, in caso di impossibilità di quest'ultimo, a mezzo di professionista appositamente incaricato, con spese a carico del proprietario dell'immobile.

4. Con apposita deliberazione di Giunta Comunale sono stabiliti i criteri per la definizione dei costi della perizia a carico del proprietario.

5. La dichiarazione sostitutiva deve contenere:

- a) se trattasi di persona fisica, l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della Partita IVA del richiedente;
- b) se trattasi di persona giuridica, l'indicazione della ragione sociale e del tipo di società, della sede legale, del codice fiscale e della Partita IVA, delle generalità e della residenza o domicilio del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica ricoperta;
- c) l'ubicazione e l'individuazione catastale del fabbricato;
- d) la richiesta e la dichiarazione di inabitabilità od inagibilità con la specifica indicazione delle condizioni che determinano in conformità alla Normativa nazionale ed al presente Testo Unico la condizione di inagibilità od inabitabilità;
- e) la sottoscrizione dell'impegno a fornire tutti i documenti ed i dati che si riterranno necessari all'istruttoria dell'atto;
- f) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione, se specificamente richiesto.

6. In ogni caso la riduzione d'imposta ha decorrenza dalla data nella quale è stata dichiarata l'inagibilità od inabitabilità del fabbricato come previsto al comma 3, lettera a), o è stata presentata all'Ufficio Tributi la dichiarazione indicata alla lettera b). In sede di prima applicazione la suddetta certificazione andrà prodotta entro 90 giorni dalla scadenza della seconda rata.

7. L'inagibilità o inabitabilità non può essere riconosciuta nel caso in cui le condizioni di inagibilità od inabitabilità od impossibilità di utilizzo del fabbricato siano dovute a lavori edilizi di Ristrutturazione, Recupero, Risanamento rientranti nella previsione dell'articolo 1, comma 746, della L.160/2019, nel quale caso la base imponibile è data dal valore dell'area edificabile senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera. La mancanza del riconoscimento permane anche nel caso i lavori edilizi non siano più in corso ma il fabbricato non è stato ultimato, sia nel caso di nuova costruzione come di Ristrutturazione, Recupero, Risanamento.

8. In caso di accertata dichiarazione del proprietario non conforme all'effettiva situazione di agibilità ed abitabilità dell'immobile si applicano, fermi restando i conseguenti provvedimenti di altro tipo, le sanzioni amministrative tributarie previste nell'ipotesi di infedele dichiarazione.

Art. 78

Versamenti

L'imposta é versata autonomamente da ogni soggetto passivo.

Art. 79

Esenzioni

Sono esenti dal tributo, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della L. n.62/2000 e dell'articolo 21 del D. Lgs. n.460/1997, le scuole paritarie senza scopo di lucro, a partire da quelle dell'infanzia, aventi sede sul territorio comunale.

7. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti l'IMU, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296.

“LA TASSA SUI RIFIUTI” (TARI)

Art. 80

Oggetto

L'entrata “TARI” qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva. La tariffa del tributo comunale si conforma, ai sensi dell'art.1, comma 651, della legge n.147/2013, alle disposizioni contenute nel Decreto Presidente Repubblica n.158 del 27 aprile 1999, alle disposizioni di ARERA e del presente regolamento

Il servizio di gestione dei rifiuti è svolto dal Gestore Unico del Servizio “ACSA Spa” su tutto il territorio comunale, nel rispetto della normativa contenuta nel Decreto Legislativo n°152 del 3 aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

La Tassa sui Rifiuti (TARI) prevede la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti ad essi assimilati e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico e ne disciplina l'applicazione.

La gestione dei rifiuti urbani privilegia, per le utenze domestiche (abitazioni civili) e per quelle non domestiche (attività economiche), le raccolte differenziate con il sistema porta a porta, tramite l'utilizzo congiunto di appositi contenitori e sacchi a perdere.

L'Amministrazione Comunale, su eventuale proposta del Gestore Unico del Servizio, si riserva la facoltà di introdurre servizi a pagamento, legati alla gestione del rifiuto, a domanda individuale.

E' fatta salva l'applicazione del Tributo Ambientale di cui all'art.19 del D.Lgs. 30.12.92, n.504 e successive modificazioni ed integrazioni. Tale tributo verrà riscosso con le stesse modalità della Tariffa e riversato all'Amministrazione Provinciale nei termini, condizioni e tempi stabiliti dal suddetto Ente.

Art. 81

Presupposto, ambito di applicazione e soggetti passivi

La Tassa sui Rifiuti (TARI) è applicata nei confronti di chiunque, persona fisica o giuridica, occupi, conduca o detenga a qualsiasi titolo (esempi: proprietà, usufrutto, comodato, locazione e così via) locali o aree scoperte ad uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza di civili abitazioni, a qualsiasi uso adibiti esistenti, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale.

Agli stessi effetti si considerano le aree coperte quali ad esempio, porticati, chiostri, tettoie di protezione per merci o materie prime.

La tassa è dovuta per l'occupazione, conduzione o detenzione di locali ed aree scoperte indipendentemente dal loro utilizzo purché operative.

L'obbligazione per la denuncia e per il pagamento del tributo sussiste in capo al soggetto dichiarante con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare, i conviventi o comunque tra chi usa permanentemente in comune i locali e le aree stessi.

Il nucleo familiare è inteso come numero complessivo dei residenti nella abitazione, sommando anche i componenti eventualmente appartenenti a nuclei anagrafici distinti.

Il tributo è dovuto anche per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di centri commerciali, direzionali o artigianali integrati o di multiproprietà.

Il soggetto che gestisce i servizi comuni di locali in multiproprietà e di centri commerciali, direzionali o artigianali integrati, è soggetto passivo del tributo, dovuto per i locali e le aree scoperte di uso comune.

Il medesimo soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione dell'elenco dei medesimi occupanti o conduttori, agli uffici competenti del Comune, entro il 30 gennaio di ogni anno.

Il tributo relativo a locali ed aree destinati ad attività ricettive ed alberghiere, o a forme analoghe (esempi: residence, affittacamere e simili), è dovuto da chi gestisce le citate attività.

Il tributo applicabile nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta una attività economica e professionale, è quello previsto per la specifica attività ed è commisurato alla superficie utilizzata a tale fine.

Il tributo relativo alle parti in comune del condominio (esempi: sala riunioni, sala ricreativa, alloggio del custode, aree scoperte e similari) suscettibili di produrre rifiuti è dovuto da coloro che occupano o conducono parti comuni in via esclusiva o comunque dagli occupanti degli alloggi in condominio. In quest'ultimo caso, tuttavia, la presentazione della relativa dichiarazione ed il pagamento del tributo devono essere eseguiti dall'amministratore dello stabile, con rimborso della spesa da parte dei condomini.

Il titolare delle aree e/o dei locali oggetto di insediamento abusivo, è responsabile in solido con il conduttore, del versamento del tributo.

Nei casi di locazione o di disponibilità di locali ed aree a qualsiasi altro titolo per periodi inferiori a sei mesi nello stesso anno solare, il tributo è dovuto dal proprietario dei medesimi locali e aree.

Art. 82

Denuncia della TARI

1. I soggetti passivi del tributo presentano la denuncia relativa alla TARI entro trenta giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la denuncia deve essere presentata da uno solo degli occupanti.

2. La denuncia, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare o la cessazione del tributo. In questo caso, la dichiarazione va presentata entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella denuncia delle unità immobiliari devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'accesso interno (scala, etc.), ove esistente.

3. Ai fini della TARI, in assenza di variazioni restano ferme le superfici denunciate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU) o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

Art. 83

Modalità di Versamento

1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al

quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'art.5 del codice dell'amministrazione digitale di cui al D.Lgs. n.82/2005, e con le altre modalità previste dallo stesso codice.

Art. 84

Modelli di Pagamento

1. Il Comune provvede per la TARI all'invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati.

Art. 85

Funzionario Responsabile del Tributo

1. Il Comune designa il funzionario responsabile TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Art. 86

Accertamento

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento esecutivo può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

2. In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultante dai dati contenuti nella denuncia, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 del precedente articolo 85 entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500. In caso di prima risposta fedele e completa pervenuta tra il sessantesimo ed il novantesimo giorno dalla notifica, si applica la sanzione ridotta da euro 50 a euro 200.

6. Le sanzioni di cui ai punti precedenti sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con pagamento del tributo, se

dovuto, della sanzione e degli interessi.

Art. 87

Superficie soggetta al Tributo

La superficie di riferimento per il calcolo del tributo è misurata per i locali al netto dei muri e per le aree che non costituiscono accessorio o pertinenza di civili abitazioni, sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato a seconda che la frazione sia superiore oppure inferiore al mezzo metro quadrato.

In fase di prima applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini TARSU o della Tariffa di Igiene Ambientale di cui all'art.238 del d. lgs. n.152/06 o della TARES, senza obbligo di ripresentazione della denuncia da parte dei contribuenti.

A decorrere dall'avvenuta compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal d.p.r. n.138/1998. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art.6 della l. n.212/2000.

Art. 88

Locali ed Aree non Soggette al Tributo

I seguenti locali e aree non sono soggetti al Tributo per previsione di legge o inidoneità a produrre rifiuti:

1. le unità immobiliari accatastate in categorie diverse da C/2 e C/6 e le relative pertinenze vuote e non allacciate a nessuno dei servizi di rete (acqua, gas, luce), ad eccezione delle utenze condominiali o non disattivabili in quanto comuni ad altre unità immobiliari attive. Le unità immobiliari non pertinenziali accatastate nelle categorie catastali C/2 e C/6, vuote e prive di utenze, ad eccezione delle utenze condominiali o non disattivabili in quanto comuni ad altre unità immobiliari attive, sono esentate dal pagamento della quota variabile della Tari; l'esenzione si estende alla parte fissa se le suddette unità immobiliari risultano inaccessibili in quanto chiuse da strutture non immediatamente rimuovibili. Per le utenze Und insistenti nella stessa sede su più unità immobiliari distintamente accatastate, la richiesta di detassazione riferita solo ad alcuni dei predetti fabbricati può essere accordata solo a condizione che questi ultimi, oltre a essere vuoti e privi di utenze, siano resi inaccessibili mediante la chiusura con strutture non immediatamente rimuovibili. Per le sole utenze Und, qualora per esigenze di sicurezza (antifurto e/o antincendio) non sia possibile né disattivare le utenze elettriche e idriche né creare reti separate da quelle principali dedicate esclusivamente alle suddette finalità di sicurezza e con autonomi contatori dedicati e opportunamente dimensionati, la detassazione viene riconosciuta solo sulla parte variabile della tariffa, a condizione in ogni caso che i locali siano vuoti.
2. i fabbricati destinati ad uso agricolo effettivamente utilizzati come tali (esempi: stalle, ricoveri attrezzature agricole, silos, serre);

3. i volumi tecnici (esempi: celle frigorifere non utilizzate in maniera continuativa e ricorrente per attività di lavorazione e/o movimentazione merci, locali caldaia, centrali elettriche, cabine elettriche ed elettroniche, ascensori, serbatoi)
4. sale espositive di musei, pinacoteche e simili, di proprietà e gestione pubblica, se con carattere di esposizione permanente
5. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, ad eccezione delle aree scoperte operative;
6. le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile (esempi: scale, corridoi, androni), che non siano detenute o occupate ad uso esclusivo
7. le aree industriali, artigianali, commerciali e di servizi dove si formano di regola solo rifiuti speciali non assimilati a quelli solidi urbani e/o rifiuti speciali pericolosi, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che di solito caratterizzano tali lavorazioni. Sono esclusi da tassazione anche i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati ad attività produttive di rifiuti speciali (non assimilati agli urbani). I detti magazzini sono individuati dai seguenti requisiti:
 - a)devono essere ubicati nel medesimo insediamento ove si trovano le superfici produttive in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali, escluse da tassazione e fisicamente adiacenti ad esse;
 - b)devono essere destinati al solo deposito temporaneo delle materie prime o delle merci, compresi i semilavorati, di imminente impiego nelle superfici escluse da tassazione ai sensi della precedente lettera a), ovvero al solo deposito temporaneo dei prodotti in uscita da dette superfici, con esclusione di depositi e stoccaggi a medio o lungo termine;
 - c)devono essere gestiti dal medesimo soggetto che gestisce l'attività produttiva di rifiuti speciali.
 Restano pertanto soggetti a tassazione ordinaria, tra l'altro, i magazzini che risultino anche promiscuamente:
 - non collegati ad attività di lavorazione della materia, come i magazzini di attività commerciali, di servizi o di logistica;
 - funzionali ad attività produttive non caratterizzate dalla formazione in via prevalente e continuativa di rifiuti speciali;
 - fisicamente non adiacenti a superfici caratterizzate dalla formazione in via prevalente e continuativa di rifiuti speciali;
 - destinati al deposito o allo stoccaggio, a medio o a lungo termine, delle materie prime dei semilavorati e dei prodotti;
 - adibiti a usi diversi da quelli individuati alla lettera b) del comma precedente;
 - gestiti da soggetti diversi dal gestore dell'attività produttiva di rifiuti speciali.
8. le parti degli impianti sportivi, palestre, scuole di danza, coperte o scoperte, in cui si svolge effettivamente l'esercizio dell'attività sportiva.
9. gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi gli annessi locali adibiti a usi diversi dal culto
10. le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli
11. i locali e le aree per i quali la tariffa risulta integralmente a carico del Comune
12. i locali e le aree soggette a nuova edificazione o a ristrutturazione per la sola durata temporale del cantiere relativo alla esecuzione delle opere relative
13. i locali o le aree dichiarate pericolanti o inagibili
14. le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione
- 15 per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

L'esenzione è concessa solo su domanda dell'interessato che deve dimostrare di averne diritto e

sarà valida a partire dal primo giorno del bimestre solare successivo all'accoglimento da parte degli uffici competenti.

I soggetti che hanno la disponibilità delle aree escluse di cui al precedente punto 7 devono presentare annualmente entro il mese di aprile dell'esercizio successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali resta disciplinato dall'art.33-bis del d.l. n.248/2007 e la relativa somma attribuita al Comune è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 89

Ulteriori Esclusioni dal Tributo Finziate con Risorse di Bilancio

Sono inoltre escluse dal pagamento del tributo le seguenti superfici:

- ❑ i locali dell'abitazione di persone ricoverate in via continuativa in istituti di cura presso i quali abbiano trasferito la propria residenza, a condizione che l'immobile risulti effettivamente non utilizzato;
- ❑ i locali di abitazione occupati da famiglie il cui reddito non raggiunge il minimo vitale determinato secondo i criteri ISE (Indicatori socio-economici equivalenti);
- ❑ i locali, sino ad una superficie assoggettabile massima di mq. 150, occupati da associazioni ed enti senza scopo di lucro, nei quali si svolgano esclusivamente attività amministrative dell'ente o di incontro e di riunione degli associati. Sono escluse/i dal beneficio quelle/i aventi ad oggetto l'esercizio di attività scolastica e di istruzione di ogni ordine e grado, convenzionate con il Comune;
- ❑ I locali occupati da associazioni ed enti senza scopo di lucro, nei quali si svolgano esclusivamente attività a) di assistenza in forma diretta e continuativa a favore di soggetti svantaggiati e/o diversamente abili o b) di insegnamento della musica;

Le riduzioni di cui al presente articolo sono iscritte nel bilancio del Comune come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Art. 90

Tributo Giornaliero

Il tributo giornaliero è applicato per l'occupazione, detenzione o conduzione temporanea, di locali e aree pubbliche o ad uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio.

Sono oggetto di tributo giornaliero:

1. eventi sportivi
2. eventi ludici (esempi: circhi, giostre, spettacoli itineranti e così via)
3. manifestazioni socio - culturali
4. feste popolari organizzate da associazioni ed istituzioni culturali, politiche, sindacali, sportive, mutualistiche, benefiche, di volontariato, oratori, ospedali, istituti pubblici o privati
5. posteggi ambulanti all'interno di fiere e mercati.

Il tributo giornaliero è calcolato sulla base della tariffa annuale, rapportata a giorno, riferita alla categoria tariffaria che presenta maggiori analogie, maggiorata del 50%.

La durata della manifestazione e le superfici occupate saranno specificate nella richiesta di autorizzazione: la mancanza dei dati richiesti comporterà l'applicazione della tariffa relativa alla categoria maggiormente analoga per qualità e quantità di rifiuto urbano prodotto, per la superficie accertata e per la durata massima della manifestazione.

L'occupazione abusiva, comporta il versamento del tributo giornaliero, unitamente agli interessi di mora e alle maggiorazioni, dove previste.

Il rilascio delle autorizzazioni all'uso delle superfici, da parte dei competenti uffici comunali, è condizionato al pagamento anticipato del tributo giornaliero ad eccezione delle associazioni senza scopo di lucro, che devono procedere al versamento della tassa entro il quindicesimo giorno successivo alla conclusione della manifestazione.

L'uso temporaneo si intende se inferiore a centottantatre (183) giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

Art. 91

Obbligazione Tributaria

L'obbligazione concernente il pagamento del tributo decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione dei locali e termina il primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

In caso di mancata o ritardata dichiarazione di cessazione l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:

- quando l'utente che ha prodotto la ritardata dichiarazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre la data indicata (esempi: disdette utenze elettriche, gas, acqua)
- in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui è sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per accertamenti d'ufficio.

Art. 92

Applicazione del Tributo

1. L'Amministrazione Comunale, su eventuale proposta del Gestore Unico del Servizio, definisce il sistema di tariffazione in base al Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999, recante i criteri per l'elaborazione del metodo normalizzato per la definizione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e, per quanto compatibili, con riferimento ai criteri di cui all'art.1, comma 652, della legge n.147/2013 nonché alle previsioni del presente regolamento.

2. Il tributo è determinato:

-per quanto riguarda la parte fissa (TF), utilizzando i sistemi presuntivi desunti dalle tabelle allegate al Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999, fino a che non siano messe a punto, validamente sperimentate e rese operative, tecniche di calibratura individuale degli apporti da parte delle singole utenze o di categorie di esse, da parte dell'ente gestore.

- per quanto riguarda la parte variabile (TV), o utilizzando i sistemi presuntivi desunti dalle tabelle allegate al Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999 o con attribuzione puntuale alle utenze basata su sistemi di misurazione individuale dei rifiuti prodotti da ognuna di esse, da parte dell'ente gestore. Sempre e comunque dai rifiuti residui destinati allo smaltimento (RUR), ma anche

eventualmente di altre frazioni (quali – a titolo esemplificativo ma non esaustivo: frazione umida, frazione verde, frazioni riciclabili prodotte da UND, flussi e prodotti a perdere per i quali esista una alternativa riutilizzabile). Per le utenze domestiche, la quota variabile basata sul numero dei componenti del nucleo familiare deve essere applicata solo sull'immobile principale, mentre per le relative pertinenze, configurabili al massimo in n.3 unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 poste ad una distanza non superiore a mq. 400 in linea d'aria dal fabbricato principale, trova applicazione solo la quota fissa.

Art. 93

Determinazione Tariffe Annuali

I parametri necessari alla determinazione delle quote fissa e variabile della tariffa, i coefficienti di riparto di tali quote tra le utenze domestiche e tra quelle non domestiche e le tariffe per ogni singola categoria di utenza sono approvate annualmente, su eventuale proposta dell'Ente Gestore del Servizio, con deliberazione da parte del Consiglio Comunale entro i termini fissati dalle norme di legge. Nel caso di mancata approvazione delle tariffe entro tale termine, si intendono prorogate le tariffe già in vigore. La decorrenza delle tariffe ha effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento del bilancio comunale.

Le tariffe si determinano in relazione al Piano finanziario degli interventi relativi al servizio, redatto nel rispetto delle norme contenute nell'art. 8 del Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999 e successive mm. e ii., il quale terrà conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito, dell'ammontare dei costi di gestione, del tasso di inflazione programmato, così da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

Il Piano finanziario dovrà inoltre illustrare le scelte di politica tariffaria, il metodo di calcolo e di attribuzione della tariffa alle singole categorie d'utenza e le modalità di gestione delle agevolazioni/riduzioni tariffarie.

Qualora, in fase di consuntivazione dei costi annuali del servizio, si verificassero minori entrate ovvero un costo di gestione del servizio superiore a quello preventivato in sede di determinazione delle tariffe, tali da non consentire l'integrale copertura del costo del servizio ai sensi delle norme vigenti, il recupero della differenza avviene con l'aumento della base di costo su cui calcolare le tariffe per l'anno successivo.

Eventuali maggiori introiti verificati a consuntivo rispetto al costo del servizio, sono allo stesso modo scomputati in diminuzione dalla base di costo su cui calcolare le tariffe per l'anno successivo.

Art. 94

Ripartizione dei costi tra le utenze

Le utenze sono articolate in due fasce secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 1, del Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999:

- ❑ utenza domestica: comprendente tutte le abitazioni civili;
- ❑ utenza non domestica: comprendente non solo tutte le attività economiche presenti sul territorio comunale (esempi: fabbriche, attività commerciali, laboratori artigianali, uffici di società private, banche, laboratori di analisi, gabinetti medici) ma anche gli enti, le comunità, le scuole, gli ospedali e le aziende sanitarie locali, le case di riposo, i circoli, le

associazioni culturali, politiche, sindacali, sportive mutualistiche, benefiche, gli uffici postali, la Polizia di Stato, le caserme, le stazioni e così via.

I costi totali risultanti dal Piano finanziario sono ripartiti tra i due tipi di utenze in modo da assicurare anche le agevolazioni per l'utenza domestica di cui all'articolo 1, comma 658, della legge n.147/2014. I costi attribuiti dal Piano Finanziario alla parte variabile della tariffa (TV) possono essere assegnati anche sulla base delle quantità conferite di quelle frazioni di rifiuto in riferimento alla produzione delle quali si calcola la TV stessa.

Art. 95

Determinazione dei coefficienti di adattamento per le utenze domestiche

L'Amministrazione Comunale, su eventuale proposta del Gestore Unico del Servizio, determina per le utenze domestiche, i coefficienti di adattamento (**Ka**) per superficie e numero di componenti da attribuire alla parte fissa della tariffa, desumendoli dalla tabella 1a) allegata al Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999.

I coefficienti di produttività (**Kb**) per numero di componenti da attribuire alla parte variabile della tariffa saranno determinati dall'Amministrazione Comunale o in applicazione dei parametri di cui alla tabella 2 allegata al Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999 o sulla base di specifici rilevamenti statistici effettuati dell'ente gestore o di altre sperimentazioni di provata affidabilità o, infine, attraverso l'applicazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 652, della Legge n.147/2013 o le modalità di attribuzione della parte variabile della tariffa (TV) secondo quanto previsto all'art. 92, comma 2 secondo punto.

Art. 96

Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche e dei connessi coefficienti per la determinazione delle tariffe e assegnazione delle utenze alle classi di attività

I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate in relazione alla tipologia di attività, alla specifica realtà socio – economica del territorio comunale e tenuto conto altresì della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.

L'Amministrazione Comunale, su eventuale proposta del Gestore Unico del Servizio, determina i coefficienti potenziali di produzione (**Kc**) da attribuire alla parte fissa del tributo - desumendoli dalla tabella 3a allegata al Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999 oppure ottenendoli, per quanto compatibili, applicando i criteri di cui all'art.1 comma 652 della legge n.147/2013.

L'Amministrazione Comunale, su eventuale proposta del Gestore Unico del Servizio, determina per ogni classe di attività, i coefficienti di produzione (**Kd**) da attribuire alla parte variabile del tributo o in applicazione dei parametri di cui alla tabella 4a) allegata al Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999 o sulla base di specifici rilevamenti statistici effettuati dell'ente gestore oppure ottenendoli, per quanto compatibili, applicando i criteri di cui all'art.1 comma 652 della legge n.147/2013 o determina le modalità di attribuzione della parte variabile della tariffa (TV) sulla base di quanto previste all'art. 92, comma 2 secondo punto.

Eventuali variazioni relative alle tipologie di attività, individuate nel Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999, potranno essere effettuate dalla Giunta Comunale, in sede di approvazione delle tariffe, qualora dovessero sorgere di nuove nel corso dell'anno.

Le nuove attività sono classificate sulla base di una autocertificazione redatta e controfirmata dalle medesime utenze all'interno della dichiarazione originale o di variazione. In caso di mancata comunicazione si procederà alla classificazione d'ufficio in base alle informazioni acquisite direttamente o indirettamente.

I locali e le aree eventualmente adibiti a usi diversi da quelli classificati nelle tabelle 3 e 4 del Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999 e successive mm. e ii., sono associati ai fini della applicazione tariffaria alla classe di attività che presenta maggiore analogia merceologica o di produzione complessiva stimata di rifiuti.

Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per l'applicazione del tributo si fa riferimento all'attività principale, effettivamente svolta nell'unità produttiva localizzata sul territorio comunale.

Art. 97

Utenze non stabilmente attive

Per “utenze non stabilmente attive”, si intendono:

- per le utenze domestiche: le abitazioni tenute a disposizione (seconde case) e gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all'estero;
- per le utenze non domestiche: i locali e le aree scoperte, pubbliche e private, adibite ad attività stagionale occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

Per le utenze non domestiche si applica il tributo per il periodo di occupazione, conduzione o detenzione, risultante dall'atto autorizzativo o se superiore, da quello di effettiva occupazione detenzione o conduzione, con il riferimento temporale contenuto nel precedente articolo 91.

Alle utenze domestiche non stabilmente attive è attribuito, ai fini del calcolo del tributo, un numero di componenti forfetario del nucleo familiare pari ad 1 (una) unità e sulla parte variabile del tributo si applica il coefficiente di riduzione di cui al successivo articolo 98.

Il riconoscimento della condizione di utenza non stabilmente attiva si ottiene mediante richiesta scritta del soggetto passivo con:

- l'impegno di non cedere l'abitazione in uso a terzi e di comunicare l'eventuale variazione di cambio di situazione, nel caso di utenza domestica;
- la presentazione di una specifica dichiarazione, allegando eventuale copia della licenza o autorizzazione stagionale rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, e l'impegno di comunicare l'eventuale variazione di cambio di situazione, nel caso di utenza non domestica.

Art. 98

Riduzioni e agevolazioni

Il tributo, sia nella parte fissa sia in quella variabile, è ridotto nei seguenti casi:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo: tale destinazione d'uso deve essere specificata nella dichiarazione originaria o di variazione. Nella dichiarazione si deve indicare l'abitazione di residenza e l'abitazione tenuta a disposizione. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni controlli (10% di riduzione).
- b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo e non superiore a centottantatre (183) giorni. Tale destinazione d'uso deve risultare dalla licenza o dalla autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività (10% di riduzione).

Inoltre per i box separati dall'abitazione (distanza superiore a metri 400 in linea d'aria) si prevede lo spostamento nella cat.3 delle utenze non domestiche.

Le riduzioni oggetto del presente articolo sono mantenute anche per gli anni successivi, senza necessità di nuovo provvedimento.

Le riduzioni precedenti si applicano su richiesta dell'interessato e in relazione agli elementi e ai dati contenuti nella dichiarazione originaria o di variazione o integrativa, a decorrere dal bimestre successivo all'accoglimento da parte degli uffici competenti.

L'utente è tenuto a comunicare nella dichiarazione Tari entro trenta (30) giorni, il venire meno delle condizioni di applicazione delle tariffe ridotte di cui ai commi precedenti.

In assenza di comunicazione, si provvede al recupero del tributo a decorrere dal giorno in cui è venuto meno il presupposto per l'applicabilità delle riduzioni: in tale caso, inoltre, si applicano le maggiorazioni e gli interessi per omessa presentazione di dichiarazione.

Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile:

-al 40% per le utenze poste nelle zone in cui non è effettuato il servizio di raccolta

-al 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento.

L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivati da eventi estranei alla responsabilità del gestore, non comporta esonero o riduzione del tributo.

E' inoltre concessa alle utenze domestiche, ai sensi del comma 658 dell'art.1 della legge n.147/2013, con le medesime procedure, la riduzione tributaria, sia sulla parte fissa sia sulla parte variabile, fino ad un massimo del 15% per quanti effettuano attività di compostaggio domestico.

La quota di abbattimento é stabilita annualmente con la deliberazione che determina le tariffe del tributo prevista al precedente articolo 93.

Il richiedente é tenuto a consentire in qualunque momento il sopralluogo del personale dell'Amministrazione od altro personale appositamente incaricato che provvederà all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico della frazione umida.

Qualora nel corso di un controllo venga riscontrato che il compostaggio domestico della frazione umida non sia in corso di effettuazione o che tale effettuazione sia realizzata solo parzialmente, in modo sporadico o non corretto, la riduzione sarà revocata. Per ottenere nuovamente la riduzione, l'utente a cui sia stata revocata dovrà presentare nuova istanza l'anno successivo.

Art. 99

Ulteriori agevolazioni finanziate con risorse di bilancio

I locali occupati da istituti di istruzione, scuole e asili, pubblici o privati convenzionati con il Comune, di ogni ordine e grado, beneficiano di una riduzione del 70% del tributo, sia sulla parte fissa sia sulla parte variabile. Gli stessi locali occupati da istituti di istruzione, scuole e asili,

pubblici o privati convenzionati con il Comune, di ogni ordine e grado, che dimostrino di aver attuato programmi di formazione ed educativi su temi ambientali connessi al “Ciclo dei rifiuti”, sono inoltre assoggettati inoltre all’abbattimento del tributo, sia sulla parte fissa sia sulla parte variabile sino ad un massimo del 15% .

I locali occupati da associazioni ed enti senza scopo di lucro e nei quali si svolgono esclusivamente attività amministrative dell’ente o di incontro e di riunione degli associati beneficiano, per la parte di superficie eccedente i mq.150, di una riduzione del tributo del 50%, da applicare sia sulla parte fissa sia sulla parte variabile della tariffa.

I locali adibiti a sede dell’unità Socio Sanitaria Locale sono assoggettati ad un abbattimento del 15% del tributo, sia sulla parte fissa sia sulla parte variabile;

In presenza di lavori per la realizzazione di opere pubbliche disposti dal Comune, che comportino la chiusura di pubbliche vie per almeno 3 mesi, i contribuenti che hanno esercizi commerciali ed artigianali nelle vie oggetto della predetta chiusura avranno diritto alla riduzione del tributo, sia sulla parte fissa sia sulla parte variabile, fino alla misura del 100% dell’importo della TARI dovuta per il periodo di chiusura delle vie. Per quanto concerne gli esercizi artigianali tale agevolazione è applicabile limitatamente a quelli che effettuano la vendita diretta dei propri prodotti al pubblico.

L’agevolazione è applicabile limitatamente ai luoghi ove i lavori sono stati effettivamente eseguiti. La percentuale effettiva di riduzione è fissata ogni anno dalla Giunta Comunale nella deliberazione di approvazione delle relative tariffe. Per l’anno 2014 la percentuale di riduzione viene fissata nella misura del 75%.

L’Ente, per la concessione del beneficio, verificherà l’effettiva preclusione al traffico veicolare della zona interessata dai lavori osservando le date di inizio e fine delle relative ordinanze di chiusura al traffico. Nel caso di lavori non continuativi verranno sommati i singoli periodi di interdizione al traffico veicolare disposti con apposite ordinanze.

L’agevolazione competerà anche nel caso in cui per lo stesso lavoro il periodo di interruzione interessi due distinte annualità.

La riduzione si chiede presentando apposita domanda in carta libera, su apposito modello all’uopo predisposto, all’ufficio competente alla gestione del tributo indicando:

- la ragione sociale del contribuente ed il codice fiscale;
- l’indirizzo ove ha sede l’attività;
- l’indicazione sommaria dei lavori svolti con il tempo complessivo di chiusura al traffico della zona interessata dai lavori, come segnalato dagli organi competenti attraverso l’emanazione di apposite ordinanze;
- la richiesta di rimborso del tributo già interamente corrisposta oppure la richiesta di riduzione dello stesso se non ancora versato.

La domanda, debitamente sottoscritta, deve essere presentata a pena di decadenza entro e non oltre il 31 ottobre successivo al periodo di interdizione al traffico necessario per conseguire l’agevolazione.

Le riduzioni di cui al presente articolo sono iscritte nel bilancio del Comune come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa.

Art. 100

Agevolazioni per la raccolta dei rifiuti assimilabili agli urbani.

Il tributo può essere ridotto, proporzionalmente alla quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero,

qualora le utenze non domestiche dimostrino, mediante la presentazione di adeguata documentazione (modello unico di attestazione ambientale - MUD o formulari di trasporto) e l'attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero, di averli avviati a recupero.

La riduzione sarà calcolata annualmente sui dati a consuntivo e in relazione alla quantità effettivamente avviata a recupero, tenuto conto dei coefficienti di produzione della categoria tariffaria di appartenenza.

La percentuale massima di riduzione del tributo, da applicarsi sia sulla parte variabile sia sulla parte fissa, non potrà comunque essere superiore alla quota variabile del tributo stesso.

Il rimborso sarà applicato mediante conguaglio sui primi pagamenti del tributo successivi all'accoglimento da parte degli uffici competenti.

Art. 101

Verifiche e controlli

Il Gestore Unico del Servizio di Igiene Ambientale svolge le attività necessarie a individuare tutti i soggetti obbligati a pagare il tributo e al controllo dei dati dichiarati in denuncia ed effettuano le verifiche e i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci e opportune, compresa la verifica diretta delle superfici con sopralluogo ai locali e alle aree, tramite personale preposto ed autorizzato previa accettazione dell'utenza e nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.

La mancata collaborazione dell'utenza o altro impedimento alla diretta rilevazione, comporteranno il ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'articolo 2729 del Codice Civile.

Gli uffici competenti provvedono, nei termini di prescrizione stabiliti dalla legge, ad emettere gli avvisi di accertamento esecutivi ed a porre in essere le procedure di recupero del tributo o del maggiore tributo dovuto, con contestuale applicazione degli interessi moratori al tasso legale vigente, nonché delle sanzioni per i periodi cui la violazione si riferisce.

Art. 102

Riscossione

Il tributo è riscosso direttamente dal Comune.

La riscossione volontaria è effettuata mediante emissione di avvisi bonari di pagamento o, qualora possibile e ritenuto opportuno, tramite notifica di cartelle di pagamento contenenti il solo tributo dovuto senza nessun tipo di maggiorazione, aventi l'efficacia di avvisi di accertamento esecutivi.

L'ammontare annuo del tributo è riscosso in due rate, aventi scadenza, rispettivamente, nei mesi di maggio e settembre, oppure in unica soluzione entro la scadenza della prima rata. Qualora la parte variabile sia calcolata e riscossa, almeno in parte, in base al conferimento effettivo delle singole frazioni di rifiuto, la riscossione potrà avvenire anche con periodicità diversa.

Il documento per la riscossione è spedito al domicilio del contribuente (residenza o domicilio fiscale), o altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale od agenzie di recapito autorizzate oppure tramite pec.

Il mancato ricevimento dell'avviso bonario di pagamento o eventuali reclami o contestazioni non consentono al contribuente il diritto di differire o sospendere il pagamento.

Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito al pagamento è

notificato a mezzo raccomandata a.r., o pec avviso di accertamento esecutivo per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro trenta giorni dalla notifica, con addebito delle spese di notifica, con l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento oltre agli interessi di mora e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese. L'invio dell'avviso di accertamento esecutivo non viene effettuato qualora sia stata precedentemente notificata in sede di riscossione volontaria la cartella di pagamento di cui al secondo comma del presente articolo. La riscossione coattiva avverrà secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dagli articoli 37 e seguenti del vigente Testo Unico delle Entrate Comunali.

Art. 103

Conguagli e rimborsi

Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni, in corso dell'anno, del tributo, saranno conteggiate con decorrenza dal giorno in cui è avvenuta la modifica.

Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza, il Comune dispone il rimborso della tariffa entro 90 (novanta) giorni dalla data della richiesta.

Il rimborso avverrà con le seguenti modalità:

- a) in caso di posizione contributiva cessata, mediante bonifico bancario o postale o ritiro della somma presso la Tesoreria Comunale;
- b) in caso di posizione contributiva attiva, nel primo avviso di pagamento utile a mezzo conguaglio a favore del contribuente;

L'utente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro i termini di prescrizione previsti per legge dalla data del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il suo diritto alla restituzione a seguito di sentenza definitiva: sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali.

Art. 104

Quota variabile

Dall'anno 2017 l'attribuzione e il pagamento della Tari avvengono come segue:

Con la prima (ed unica) emissione della bolletta dell'anno di competenza, si richiede:

- il conguaglio su TV dell'anno precedente;
- l'intera quota fissa della tariffa (TF) dell'anno di competenza;
- la quota variabile TV dell'anno di competenza ridotta dell'importo di €350.000,00;

Verranno invece portati a conguaglio con la bolletta della tariffazione dell'anno successivo €350.000,00 di TV.

La nuova modalità di attribuzione di questa quota di TV, da stabilire con la delibera di approvazione delle tariffe, è collegata alla misurazione dei rifiuti residui destinati allo smaltimento (RUR).

La misura ha l'intento di incentivare i cittadini e le attività a ridurre la produzione dei rifiuti urbani (RU), contenendo quella dei rifiuti residui destinati allo smaltimento (RUR) ed aumentando le raccolte differenziate (RD).

La metodologia di applicazione del conguaglio Tari è riportata in allegato al presente regolamento.

In coerenza con le misure tariffarie e gli obiettivi sopra indicati, a decorrere dall'01/01/2018 le nuove utenze che entro un mese dall'iscrizione a ruolo e le utenze iscritte a ruolo in precedenza che entro il 31/01/2018 non avranno realizzato l'accoppiamento tra identificativo della singola utenza e contenitore con TAG, per la rilevazione del volume conferito per i sacchi e/o contenitori con i quali conferiscono i propri rifiuti residui (RUR), pagheranno una penale di €10,00 per ogni mese di

mancato accoppiamento. La misura sanzionatoria non troverà applicazione soltanto per gli immobili appartenenti alla categoria UND03, posseduti da persone fisiche ed utilizzati come deposito/magazzino/autorimessa per uso domestico, nonché per le seconde case tenute a disposizione.

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 105

Disciplina e rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione

Ai sensi dell'art. 38 commi 1 e 3 D.Lgs. 507/93, è fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti e sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dagli uffici competenti su richiesta dell'interessato.

Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente regolamento.

Art. 106

Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione

Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione Comunale.

Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza, il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Testo Unico e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.

Inoltre l'Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura pari all'importo della tassa OSAP dovuta per l'anno in corso.

Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione, entro 30 giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 21 giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.

Art. 107

Denuncia occupazioni permanenti

Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. N. 507/93, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente ufficio del Comune, deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verificano variazioni nella occupazione.

Art. 108

Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di un'ora ed in ogni caso, tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri, ai sensi della legge 112/91 e del rispettivo regolamento di attuazione emanato con Decreto Ministeriale 04.06.1993 n. 248.

Art. 109

Concessione e/o autorizzazione

Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o l'autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima.

La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.

E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Sono soggette ad imposizione comunale le occupazioni su strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.

La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro sessanta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 6 dell'Art. 106 del presente Testo Unico.

Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno 15 giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.

Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Art. 110

Occupazione d'urgenza

Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Testo Unico.

Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dal nuovo Codice della Strada e del relativo regolamento di attuazione ed esecuzione.

Art. 111

Rinnovo della concessione e/o autorizzazione

Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'Art. 109 del presente Testo Unico, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta.

Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.

La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno 10 giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.

Art. 112

Decadenza della concessione e/o autorizzazione

Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione :

le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;

la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;

l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;

la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei 10 giorni successivi alla data di decorrenza dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei 5 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;

il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.

Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

Art. 113

Revoca della concessione e/o autorizzazione

La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse.

In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.

Art. 114

Obblighi del concessionario

Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

Art. 115

Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, il Funzionario Responsabile, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Art. 116

Costruzione gallerie sotterranee

I Comuni che provvedono alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, hanno diritto di imporre, oltre la tassa, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, che non può superare complessivamente, nel massimo, il 50 % delle spese medesime.

Art. 117

Classificazione del Comune

Ai sensi dell'Art. 43 comma 1, del D. Lgs. 507/93, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla IV classe .

Art. 118

Suddivisione del territorio in categorie

In ottemperanza dell'Art. 42, comma 3, del predetto D.Lgs. 507/93, il territorio di questo Comune si suddivide in 4 categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche deliberato con le modalità stabilite dal predetto Art. 42 e precisamente:

1^ categoria - le zone centrali

2^ categoria - la zona all'estero della 1^ categoria

3^ categoria - la zona all'esterno della 2^ categoria

4^ categoria – la zona all'esterno della 3^ categoria e precisamente: C.na Torrette e C.na Croce.

Art. 119

Tariffe

1 Ai sensi dell'Art. 42, comma 6, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli Artt.44, 45, 47, 48 del D.Lgs. n. 507/93.

2 Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'Art. 42 comma 6, nelle seguenti proporzioni:

prima categoria 100 per cento;

seconda categoria 95 per cento;

terza categoria 90 per cento;

quarta categoria 85 per cento.

Art. 120

Oggetto della tassa

Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni.

Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al

comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa. Si intende per spazio sovrastante al suolo la superficie aerea la cui proiezione cade perpendicolarmente sul suolo pubblico o di uso pubblico.

La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato di Comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti sono soggette all'imposizione da parte dei comuni medesimi.

Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dei predetti enti o al demanio statale.

Art. 121

Funzionario Responsabile

Il Comune, nel caso di gestione diretta, designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Il Comune comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del ministero delle finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.

Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

Art. 122

Soggetti Passivi

La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dell'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

Sono soggette all'imposizione comunale le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.

Art. 123

Durata dell'occupazione

Le occupazioni sono permanenti o temporanee:

Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

Si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Art. 124

Criterio di applicazione della tassa

La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metro quadrato o metro lineare.

La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse. Le occupazioni temporanee effettuate nell'ambito della stessa categoria prevista dal comma 3 articolo 42 D.Lgs. 507/93 ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione secondo la classificazione di cui agli articoli 118 e 119 del presente Tucc.

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.

Art. 125

Misura dello spazio occupato

La tassa è commisurata alla superficie occupata e, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.

Art. 126

Occupazioni permanenti

Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.

Art. 127

Autovetture per trasporto pubblico

Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

Art. 128

Distributori di carburante

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta una tassa annuale.

La tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.

E' ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuate con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione permanente, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

Art. 129

Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

Art. 130

Riduzione della tassa permanente

In ordine a quanto disposto dal D.Lgs. 507/93 e successive modifiche vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

Per le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati la tariffa è calcolata in ragione del 10%. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq;

Per le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte del 50 per cento;

La tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta al 30 per cento;

Art. 131

Occupazioni temporanee – Criteri e misure di riferimento

Sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.

Per le occupazioni temporanee si applica: fino a 14 giorni tariffa intera; oltre 14 giorni il 20% di riduzione.

Per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfettaria, secondo la tariffa.

Art. 132

Fasce orarie occupazione temporanea di durata inferiore alle 24 ore

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie di cui all'art. 119 del presente Testo Unico, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.

La tassa per le occupazioni temporanee viene applicata sulla base dei seguenti tempi di occupazione, misure di riferimento e secondo le tariffe deliberate.

	Misure di riferimento
Occupazioni di vario genere	70% della tariffa giornaliera
Occupazioni realizzate per mercati e posteggi isolati	80% della tariffa giornaliera

3. In nessun caso la tariffa potrà comunque essere inferiore a €0,0775 per mq. all'ora.

Art. 133

Occupazione sottosuolo e soprassuolo. Casi particolari

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi,

compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie sono tassate in base ai criteri stabiliti dall'art. 18, comma 2, della Legge 488/1999. Per le occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici, nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa, l'esenzione prevista dall'articolo 49, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 507/1993 é accordata anche nel caso in cui detta devoluzione interessi solo una parte degli impianti in questione ed è riconosciuta in misura direttamente proporzionale all'entità degli impianti di cui è prevista la devoluzione gratuita al termine della concessione, di modo che la tassa complessivamente dovuta è applicata solo per la percentuale scaturente dal rapporto tra il valore degli impianti non suscettibili di devoluzione al termine della concessione ed il valore totale degli impianti stessi.

Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede a proprie spese le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

Art. 134

Criteri di determinazione della tassa per l'occupazione del sottosuolo e del soprassuolo

La tassa per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 46 D.Lgs. 507/93 è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali o provinciali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, secondo i criteri indicati nel comma 2.

La tassa va determinata come segue:
strade comunali €129,11 = per Km. Lineare o frazione.

2 bis. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, la tassa, in deroga a quanto disposto dall'art. 45 del D.Lgs. 507/93 è determinata e applicata dai Comuni in misura forfetaria sulla base delle seguenti misure:

occupazione del sottosuolo e del soprassuolo comunale fino ad un chilometro lineare di durata non superiore a 30 giorni €5,16.

La tassa di cui alla lettera a) è aumentata del 50% per le occupazioni superiori al chilometro lineare. Per le occupazioni di cui alla lettera a) di durata superiore a 30 giorni, la tassa va maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

- | | |
|--|---------------|
| 1) occupazione di durata non superiore a 90 giorni: | 30 per cento |
| 2) occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni | 50 per cento |
| 3) occupazioni di durata maggiore | 100 per cento |

Art. 135

Maggiorazioni della tassa

Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 20% per la prima, seconda, terza, quarta categoria.

Art. 136

Riduzione della tassa temporanea

Ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 507/93:

– Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;

– Le tariffe sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;

– Le superfici eccedenti i 1000 metri quadrati, possono essere calcolate in ragione del 10 per cento.

Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80%. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq., e del 10% per la parte eccedente i 1000 mq.;

– Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50% per tutte le categorie;

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento.

Art. 137

Esenzione dalla tassa

Sono esenti dal pagamento della tassa:

occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni, e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica e le manifestazioni politiche, culturali, sportive e sociali;

le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;

le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, al noleggio con conducente (ncc), al servizio taxi ed al car sharing, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;

le occupazioni di aree cimiteriali;

gli accessi carrabili.

Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;

occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;

occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;

occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;

occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore a 6 ore.

La tassa inoltre, non è dovuta per importi non superiori a €5,16.

Art. 138

Esclusione della tassa

1. La tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di essa non ricompresa all'interno del centro abitato.

Art. 139

Denuncia e versamento della tassa

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui all'art. 39 D.Lgs. 507/93, devono presentare al Comune, avente diritto alla tassa, apposita denuncia entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura della tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi elementi trascritti nella denuncia stessa.

L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verificano variazioni nella mancanza di variazione nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di cui al comma 4.

Per le occupazioni di cui all'art. 46 D.Lgs. 507/93, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di aprile di ciascun anno, previa eventuale richiesta di informazioni da parte del Comune nel mese di gennaio e successivo invio al contribuente di apposito avviso Pagopa. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa ed il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo Pagopa nel caso in cui il Comune trasmetta al contribuente il relativo avviso in tempo utile e tramite modello F24 negli altri casi, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 4, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

Art. 140

Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa

Il Comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa determinata dai predetti enti e accettata dal contribuente è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui all'art. 50, comma 4, del D.Lgs. 507/93, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.

Il Comune provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicate la tassa nonché le soprattasse e gli interessi liquidati e il termine di sessanta giorni per il pagamento.

Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere recapitati al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere recapitato separatamente per ciascun anno.

La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'Art. 68 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, in un'unica soluzione. Si applica l'Art. 2752 del codice civile.

I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza ai Comuni, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso i Comuni provvedono entro novanta giorni alla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora nella misura stabilita periodicamente da apposito Decreto Ministeriale per ogni semestre compiuto alla data dell'eseguito pagamento.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

Art. 141

Oggetto

Le presenti disposizioni disciplinano nell'ambito del territorio comunale e nel rispetto del D.L. 15/11/93 n. 507, le modalità e l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità nonché il servizio delle pubbliche affissioni e la riscossione dei relativi diritti.

Art. 142

Ambito di applicazione

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette rispettivamente ad un'imposta ovvero ad un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate e nei limiti e secondo le prescrizioni degli articoli che seguono.

Art. 143

Classificazione del Comune

Il Comune appartiene alla IV classe, avendo una popolazione residente al 31 dicembre 2008 di n.20466 abitanti, e di conseguenza si applicano in tutto il territorio comunale le disposizioni impositive riferite a detta classe.

Art. 144

Tariffe

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 145

Aumento Stagionale

Sussistendo le condizioni di cui all'art. 36 del D.L. 507/93, sulla pubblicità di cui agli artt 12 comma 2, 14 comma 2, 3, 4 e 5, e affissioni di cui all'art. 19 limitatamente a quelle di carattere

commerciale, viene applicata una maggiorazione del 10 per cento per il periodo dal 1° giugno al 30 settembre.

Art. 146

Tipologia e quantità impianti pubblicitari

A- TIPOLOGIA

L'indicazione delle tipologie delle modalità per ottenere i provvedimenti per l'installazione degli impianti, nonché la ripartizione quantitativa, sono definite nel PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI.

I mezzi finalizzati alla diffusione di avvisi pubblici, messaggi pubblicitari e simili sono suddivisi nelle seguenti categorie di utilizzazione:

MEZZI DESTINATI ALLA PUBBLICITA' ESTERNA

MEZZI DESTINATI ALLE COMUNICAZIONI MEDIANTE AFFISSIONI

B – QUANTITATIVI IMPIANTI AFFISSIONI

Quanto agli impianti, per le affissioni, ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 166 e seguenti, il quantitativo unitario di esposizione è fissato in mq 12 per ogni mille abitanti, pertanto, risultando la popolazione residente nel territorio comunale pari a nr. 20.466 abitanti alla data del 31/12/2008, la superficie minima risulta in mq 245. Il presente piano prevede una superficie complessiva di mq.713,80.

Art. 147

Funzionario Responsabile

Le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché i poteri di sottoscrivere richieste, avvisi, provvedimenti relativi e quelli di disporre rimborsi, sono attribuiti al Funzionario responsabile all'uopo designato.

Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al precedente comma sono interamente demandate al Concessionario.

Art. 148

Presupposto dell'imposta

Costituisce atto generatore d'imposta la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico che siano da tali luoghi percepibili.

Si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione :

i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;

i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;

i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Art. 149

Soggetto passivo

In via principale è tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio viene diffuso.

Obbligato solidale al pagamento colui che produce o vende la merce e fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 150

Modalità di applicazione dell'imposta

L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

Non si fa luogo ad applicazione di imposta per le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

Per i mezzi aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelle riferibili al medesimo soggetto passivo, purché collocati in connessione tra loro, senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescerne l'efficacia sono considerati come unico mezzo pubblicitario.

La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno all'interno di locali pubblici o aperti al pubblico, è autorizzata dall'ufficio comunale, previo pagamento dell'imposta, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione.

Quando il collocamento diretto di locandine ha carattere ricorrente il committente deve presentare, con la prescritta dichiarazione, l'elenco completo dei locali nei quali detti mezzi pubblicitari vengono collocati.

Quando tale esposizione ha carattere occasionale si prescinde dall'obbligo di presentare l'elenco dei locali.

Art. 151

Applicazione maggiorazione e riduzione imposte

Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base. Le riduzioni non sono cumulabili.

Art. 152

Pubblicità luminosa

Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa d'imposta è maggiorata del 100 per cento.

Per pubblicità luminosa si intende quella in cui il mezzo è dotato di luminosità propria costituendo esso stesso fonte di luce; per pubblicità illuminata si intende quella resa visibile da sorgente esterna.

Art. 153

Dichiarazione d'imposta

I soggetti passivi di cui all'art. 149 del presente Testo Unico sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare all'ufficio competente apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti utilizzando il modello predisposto dal Comune.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di dichiarazione della pubblicità che comportino la modifica della superficie esposta e del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione.

Per le denunce di variazione dovrà procedersi al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

La pubblicità annuale si intende prorogata con il semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro il 30 aprile dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la presentazione della dichiarazione si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 154

Pagamento dell'imposta

Per la pubblicità ordinaria annuale, relativa a quella di durata superiore a tre mesi, la pubblicità effettuata con veicoli e a quella effettuata con pannelli luminosi e proiezioni, l'imposta è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione.

Per le altre fattispecie imponibili, il periodo d'imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

Il pagamento dell'imposta deve essere eseguito tramite versamento sul conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione. Per la pubblicità relativa ai periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a €1.549,37.

Art. 155

Pubblicità effettuata su spazi o aree comunali

Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

Art. 156

Rettifica e accertamento d'ufficio

Il Comune entro cinque anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuta essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio.

Art. 157

Procedura coattiva

La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni di cui agli articoli 38 e seguenti del presente Testo Unico.

Art. 158

Rimborsi

Entro il termine di cinque anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.

Art. 159

Contenzioso

Le controversie concernenti l'imposta di pubblicità sono soggette alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo 31.12.92 n. 546 Testo Unico. Valgono al riguardo ed ove compatibili, le disposizioni processuali contenute nel citato D. Leg.vo 546.

Art. 160

Pubblicità ordinaria - Tariffe

Per la pubblicità effettuata mediante insegna, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa base dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è di €.13,43.

Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.

Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alle esposizioni di tali mezzi, si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dai commi 1 e 2.

Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra i mq 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a mq 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento.

Art. 161

Pubblicità con veicoli - Tariffe

Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotramviarie, battelli, barche e simili di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art. 160, comma 1; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 160, comma 4 del presente Testo Unico.

Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

per autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg €74,37;

per autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg €49,58;

per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle precedenti categorie €24,79;

Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata.

Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 162

Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni - Tariffe

Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile l'imposta dovuta indipendentemente dal numero dei messaggi per metro quadrato di superficie e per anno solare è di €41,31.

Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.

Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dell'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti l'imposta dovuta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, è di €2,58.

Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

Art. 163

Pubblicità varia - Tariffe

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze, la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ciascun periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è pari a quella prevista dall'art. 160, comma 1.

Per la pubblicità effettuata da aereomobili mediante scritte, striscioni, disegni, fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, nella misura di €61,97.

Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2.

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli pubblicitari o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito in €2,58.

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione ammonta a €7,74.

Art. 164

Riduzione dell'imposta

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categorie, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti dei beneficenza.

Art. 165

Esenzione dall'imposta

Sono esenti dall'imposta:

la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizio quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti sulle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso ai negozi ove si effettua la vendita;

la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alla modalità di effettuazione del servizio;

la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi ad eccezione dei battelli;

la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo stato e dagli enti pubblicitari territoriali;

le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per le disposizioni di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

Le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a

5 metri quadrati. Per le insegne di esercizio di superficie superiore a 5 metri quadrati l'imposta è dovuta per l'intera superficie.

Le indicazioni, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua attività di trasporto anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni. L'esenzione riguarda solo ed esclusivamente gli automezzi di società che esercitano l'attività di autotrasporto regolarmente iscritte all'Albo. L'esenzione è riconosciuta indipendentemente dalla superficie occupata dalla scritta, purché la stessa comprenda solamente la ragione sociale, l'indirizzo ed eventuali riferimenti a numeri telefonici, fax, etc. Nel caso in cui la scritta dovesse comprendere anche un messaggio pubblicitario, verrebbe meno il diritto all'esenzione.

Art. 166

Servizio delle pubbliche affissioni

Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione, a cura del Comune, negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Per i quantitativi e le ripartizioni degli impianti, si fa espresso riferimento al PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI.

Allo scopo di ottimizzare l'utilizzazione degli spazi disponibili assicurando che ogni singolo ordinativo di affissione venga sempre distribuito in maniera omogenea ed adeguatamente visibile sull'intero territorio comunale e che sia inoltre massimizzato il numero di richieste di affissione soddisfabili contemporaneamente, la Giunta Comunale può con proprio provvedimento:

1) stabilire in via generale il numero massimo di manifesti ordinabili per singola richiesta di affissione;

2) suddividere in gruppi gli spazi comunali disponibili sulla base di tale numero massimo predeterminando per ogni gruppo l'esatto posizionamento delle affissioni, in modo da garantire l'omogenea distribuzione e l'adeguata visibilità sull'intero territorio comunale di ogni singolo messaggio pubblicitario o istituzionale;

La Giunta Comunale può variare periodicamente, in considerazione di cambiamenti nella dotazione degli impianti o di proprie valutazioni di opportunità, sia il numero di manifesti ordinabili con singola richiesta di affissione sia l'ubicazione sul territorio dei singoli gruppi di spazi predeterminati.

Art. 167

Diritto sulle pubbliche affissioni - Tariffe

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, complessivo, dell'imposta sulla pubblicità a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.

La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 e per i periodi di seguito indicati è la seguente:

per i primi 10 giorni	€ 1,1363;
per ogni periodo successivo di 5 giorni o fraz.	€ 0,3409;

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50 per cento.

Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100%.

Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo, le modalità di cui all'art. 154; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni di cui all'art. 157 del presente Testo Unico.

Art. 168

Riduzione del diritto

La tariffa per servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 169;
per i manifesti dei comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio degli enti pubblici territoriali;
per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
per gli annunci mortuari.

Art. 169

Esenzione del diritto

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, che per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;

Art. 170

Modalità per le pubbliche affissioni

Le pubbliche affissioni vanno effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che verrà annotata in apposito registro cronologico;

Le richieste devono comunque risultare da idonea commissione nella quale devono risultare le generalità del richiedente o della persona o dell'ente interessato del quale il servizio viene richiesto completo di indirizzo e codice fiscale, la durata di esposizione con l'indicazione della data di inizio, l'oggetto del manifesto i quantitativi espressi in formato e numero di manifesti.

La durata dell'affissione decorre dal primo giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune metterà a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi;

Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente;

La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

Nei casi di cui ai commi 4 e 5, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo a sua disposizione i relativi spazi.

Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni;

Art. 171

Affissioni urgenti e notturne

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di commissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore venti alle ore sette o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di €25,82 per ciascuna commissione; tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d'onori, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.

Art. 172

Contenzioso e procedimento esecutivo

Per il procedimento esecutivo e per il contenzioso si applicano rispettivamente le disposizioni di cui

agli artt. 157 e 159 del presente Testo Unico.

Art. 173

Sanzioni amministrative

Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II, del capo I, della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto previsto dai successivi commi.

Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal Comune in esecuzione del presente capo nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da € 206,58 ad € 1.549,37 con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

Il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 157.

I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione e all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 174.

Art. 174

Piano generale degli impianti

Questa sezione del TUEC disciplina il Piano generale degli impianti del Comune nonché le modalità di installazione ed esposizione dei mezzi pubblicitari e del rilascio della relativa autorizzazione comunale.

Art. 175

Impianti Pubblicitari – Caratteristiche, disciplina e quantità degli impianti

Le caratteristiche e la tipologia degli impianti pubblicitari devono rispettare le prescrizioni del Codice della strada.

Ai sensi dell'art. 23, comma 6, del D.L.vo 10 settembre 1993 n. 360, l'Organo tecnico comunale, in sede di esame delle richieste di installazione di mezzi pubblicitari, potrà prevedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale e per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico.

Saranno comunque rispettati i limiti, se più favorevoli, previsti dal regolamento edilizio e di polizia urbana.

La quantità degli impianti pubblicitari compatibili con le esigenze di salvaguardia dell'arredo urbano e del mantenimento all'uso esclusivo dei cittadini degli spazi pubblici sarà determinata ogni tre anni da una apposita indagine effettuata dall'ufficio tecnico comunale, salvo l'esistente alla data di approvazione del presente Testo Unico, da considerarsi quantitativo minimo a tutti gli effetti.

Le insegne a bandiera dovranno essere collocate ad un'altezza non inferiore a mq 3,50 dal piano stradale.

Art. 176

Richiesta di autorizzazione

Chiunque intenda installare nel territorio comunale impianti pubblicitari deve inoltrare apposita richiesta al Funzionario Responsabile.

La richiesta di autorizzazione, in carta legale, deve contenere:

l'indicazione delle generalità, della residenza, del codice fiscale del richiedente se persona fisica; della ragione sociale, sede legale, codice fiscale della ditta o persona giuridica nonché le generalità e l'indirizzo del rappresentante legale;

un elaborato tecnico in scala con l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto da cui possa ricavarsi la superficie dell'impianto installato su suolo o soprassuolo pubblico;

la descrizione tecnica dell'impianto o del tipo di cartella o insegna con l'indicazione se trattasi di mezzo luminoso o illuminato; la descrizione può essere sostituita da un bozzetto a colori del mezzo pubblicitario;

la documentazione fotografica che chiarisca il punto preciso di installazione in relazione all'ambiente circostante.

3. Qualora si intenda installare l'impianto su suolo pubblico, dovrà essere preventivamente richiesta l'apposita concessione di occupazione prevista dal vigente regolamento per l'applicazione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche.

4. Qualora si intenda installare l'impianto su suolo privato dovrà essere fornita dimostrazione dell'ottenimento o del possesso della disponibilità dell'area o del fabbricato interessato.

Art. 177

Rilascio dell'autorizzazione

Entro il termine di 60 gg. dalla presentazione della richiesta verrà rilasciata l'autorizzazione all'installazione oppure verrà data comunicazione motivata del diniego di rilascio.

L'ufficio tecnico esaminerà le richieste in ordine cronologico di presentazione.

Il termine di cui al comma 1 è sospeso nel caso in cui si inviti il richiedente a produrre ulteriore documentazione.

Qualora la pubblicità sia effettuata su spazi ed aree pubbliche appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, il pagamento dell'imposta di pubblicità non esclude il pagamento della tassa di occupazione temporanea spazi ed aree pubbliche.

L'autorizzazione si intende rilasciata a condizione che il richiedente provveda alla periodica manutenzione del relativo impianto.

Conseguentemente il Comune ha facoltà di richiedere quei valori di pulizia, verniciatura e sostituzione e in genere di manutenzione che saranno ritenuti necessari per mantenere i mezzi pubblicitari in buono stato secondo le esigenze del decoro cittadino.

In caso di mancata ottemperanza delle suindicate prescrizioni l'autorizzazione si intende revocata senza che l'utente abbia diritto a compensi o indennità di sorta.

Nel caso di mancata installazione nel termine di mesi sei, l'autorizzazione si intende revocata.

Potrà essere riattivata previa presentazione di nuova istanza nei modi di cui all'art. 176 del presente Testo Unico.

L'autorizzazione non sostituisce la dichiarazione di cui all'art 153 del presente Testo Unico che deve essere comunque e sempre presentata ai fini dell'assolvimento tributario.

L'esposizione di mezzi pubblicitari è consentita senza il rilascio della prescritta autorizzazione nei casi di esposizione di targhe professionali di formato non superiore a cm. 40x40, di locandine, targhe o scritte sui veicoli in genere, di pubblicità relativa a vendite e locazione di immobili posta su fabbricati in vendita, fermo restando l'obbligo dell'assolvimento tributario.

Art. 178

Rimozione dei mezzi pubblicitari o degli impianti per affissioni dirette

Gli impianti pubblicitari installati senza aver inoltrato e/o ottenuto la prevista autorizzazione all'installazione sono abusivi.

Sono da ritenersi impianti abusivi anche quegli impianti per i quali si è provveduto alla revoca dell'autorizzazione ai sensi del precedente articolo 177 comma 5 del presente Testo Unico.

Il Comune dispone, mediante ordinanza del Funzionario Responsabile, la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi nonché la rimozione o lo spostamento di qualsiasi mezzo pubblicitario, di tabelle murali, di stendardi o di impianti destinati alle affissioni dirette in altre posizioni del territorio del Comune, quando ciò sia imposto da esigenze estetiche, di servizio o di viabilità, oppure da cause di forza maggiore quali la demolizione o la costruzione di edifici o altre esigenze di interesse pubblico.

Nell'ordinanza viene prevista, in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione o di spostamento entro il termine assegnato, l'esecuzione d'ufficio, addebitando all'utente le spese relative.

Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti, il Comune o il concessionario del servizio provvedono alla copertura della pubblicità abusiva o alla defissione o copertura delle

affissioni abusive con successiva notifica di apposito avviso con invito all'utente a pagare le spese sostenute per la copertura e/o rimozione o deaffissione.

I mezzi o gli impianti abusivi rimossi a cura del Comune per inadempienza dell'utente all'ordinanza di rimozione sono sequestrati e custoditi nei depositi comunali a garanzia del pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia, nonché del tributo evaso.

Nella stessa ordinanza viene stabilito un termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato previo pagamento dell'imposta dovuta, delle sanzioni e delle spese sostenute per le operazioni di rimozione o defissione.

6. In mancanza della richiesta di restituzione, si procede alla vendita del materiale stesso tramite l'ufficio economato ed il ricavo viene incamerato dal Comune fino alla concorrenza del proprio credito.

Qualora l'ufficio economato non provvede alla vendita per mancanza di acquirenti, lo stesso provvede alla distruzione del materiale sequestrato, redigendo apposito verbale.

7. Qualora non sia possibile identificare il responsabile della pubblicità abusiva, si procede direttamente al sequestro e la relativa ordinanza viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni.

Art. 179

Limitazione alla pubblicità effettuata a mezzo apparecchi amplificatori.

E' consentita nel territorio comunale, la pubblicità effettuata a mezzo apparecchi amplificatori e simili, secondo quanto stabilito dal Codice della Strada con le seguenti limitazioni:

la pubblicità effettuata in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, è vietata dalle ore 21:00 alle ore 7:30.

È parimenti vietata la pubblicità con apparecchi amplificatori e simili, in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole pubbliche e di edifici di culto.

L'intensità della voce e dei suoni deve essere in ogni caso attenuata e tale da non arrecare disturbo acustico alle persone.

Art. 180

Impianti destinati a pubbliche affissioni

1 – OGGETTO

Rientrano tra gli impianti pubblici, tutti quei manufatti che per caratteristiche strutturali e collocazione, sono destinate alle affissioni di natura istituzionale, sociale e commerciale e vengono gestiti dal Comune, ovvero dal suo concessionario, secondo le norme di cui al D.Lvo 15.11.93 n. 507 e del presente Testo Unico.

2 – CARATTERISTICHE E TIPOLOGIE DEGLI IMPIANTI

gli impianti, di norma sono costituiti da strutture metalliche che supportano tabelle aventi dimensioni multiple del modulo di cm. 70x100 atte a contenere manifesti, così come definiti dal comma 4 dell'art. 47 del D.P.R. 16.12.92 N. 495 concernenti il regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada;

a seconda della loro struttura e dimensione, gli impianti vengono così ripartiti:

TABELLE MONOFACCIALI, supportate o meno da pali di sostegno, collocate su posizioni murali o in aderenza a muri o comunque costituite di una sola faccia, posizionate in senso verticale o orizzontale rispetto al piano stradale ed aventi le seguenti dimensioni:

* verticali cm 70x100, 100x140, 140x200

* orizzontali cm 100x70, 140x100, 200x140

TABELLE BIFACCIALI (STENDARDI), costituite da tabelle del tipo di cui alla lettera a) supportate da strutture in ferro di sezione adeguata, opportunamente protette da zincatura a caldo, ed i cui pali di sostegno siano ancorati al suolo in modo da assicurare stabilità statica all'impianto.

La distanza del bordo inferiore delle tabelle su pali della banchina stradale non deve superare l'altezza di cm. 100 – le dimensioni delle singole tabelle sono identiche a quelle monofacciali e precisamente:

* tabelle verticali cm. 70x100, 100x140, 140x200

* tabelle orizzontali cm. 100x70, 140x100, 200x140

IMPIANTI GRANDI FORMATI (POSTERS)

Vi rientrano quegli impianti normalmente destinati alle affissioni di natura commerciale e possono essere collocati su pareti, ovvero su palificazione di sezione adeguata e tale da assicurare la stabilità statica del manufatto.

La parte tabellare destinata alle affissioni può raggiungere la dimensione massima di cm. 600x300 e deve essere delimitata perimetralmente, da cornice non superiore a cm. 15 di altezza.

Detti impianti devono essere costituiti da materiale resistente alle intemperie e possono, all'occorrenza, essere collocati in posizione bifacciale.

3 – QUANTITA' DEGLI IMPIANTI

a) la superficie complessiva degli impianti è quella indicata nel precedente articolo 146 lettera b); essa è interamente posta nella disponibilità del servizio pubblico.

Detta superficie è ripartita nelle seguenti fasce di utilizzazione, con indicazione per ciascuna fascia del quantitativo percentuale rispetto alla superficie complessiva.

- **IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI DI NATURA ISTITUZIONALE**

Vi rientrano tutte le comunicazioni amministrative e sociali effettuate dal Comune, dallo Stato, dalle Province e dalle Regioni o altri Enti pubblici (escluso le affissioni elettorali) per un quantitativo pari al 17,36% della superficie complessiva di cui all'art. 146 lettera b);

- **IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI PRIVE DI RILEVANZA ECONOMICA**

Vi rientrano in particolare gli impianti, localizzati con criteri zonali, destinati all'affissione di necrologi ed ove del caso regolati con opportuno disciplinare per un quantitativo pari al 12,03% della superficie complessiva di cui all'art. 146 lettera b);

- **IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI COMMERCIALI**

Vi rientrano tutti gli impianti attraverso i quali il servizio pubblico si riserva la collocazione dei manifesti aventi rilevanza economica e per la parte non affidata a soggetti privati per un quantitativo pari al 70,60% della superficie complessiva di cui all'art. 146 lettera b);

- **IMPIANTI DESTINATI A PRIVATI PER LE AFFISSIONI DIRETTE**

In eccedenza alla superficie complessiva di cui alla lettera a) viene disposta l'attribuzione a privati per l'installazione di impianti pubblicitari per l'affissione diretta una superficie massima pari al 10% della superficie obbligatoria prevista dall'art. 18 comma 3 del D.L.vo 507/93.

- **IMPIANTI GIA' INSTALLATI - DIPOSITIVI IN ADEGUAMENTO**

a) Con atto deliberativo, la Giunta Comunale può formalizzare, previa ricognizione e verifica del rispetto delle quantità di cui al precedente articolo 146, lettera b) e delle relative ripartizioni di cui al punto 3 del presente articolo, le localizzazioni distribuendole per destinazione d'uso.

Ove del caso disporrà, sentito l'organo tecnico competente, le integrazioni necessarie, ovvero le sostituzioni parziali o totali degli impianti onde adeguarli ai quantitativi e destinazioni previsti dal presente Testo Unico.

Art. 181

Altre disposizioni in materia di impianti affissioni

1. La Giunta comunale, su proposta del settore tributi, potrà disporre variazioni alle distribuzioni percentuali di cui al precedente articolo sulla base di riscontrate esigenze del servizio.

Il piano ha validità triennale a decorrere dalla data di approvazione

E' possibile un anticipato adeguamento del piano nel corso della sua vigenza per esigenze del servizio o per altre cause.

In caso di mancato adeguamento alla scadenza del triennio lo stesso piano si intende prorogato per un ulteriore triennio.

2. L'eventuale concessionario del servizio, nell'ambito delle prescrizioni del presente articolo, può proporre alla Giunta Comunale un adeguamento del piano generale degli impianti per le pubbliche affissioni sulla base delle norme previste dal capitolato d'oneri e per motivate esigenze di servizio.

3. La Giunta comunale adotta la proposta di adeguamento del piano generale degli impianti, formulata dal concessionario, con le modifiche ritenute necessarie.

Art. 182

Assegnazione di spazi per affissioni dirette

1. Ai sensi dell'articolo 3, del D.L.vo 507/93 verrà attribuita a soggetti privati, diversi dal Concessionario del pubblico servizio e in forma concessoria, la facoltà di installare impianti per l'effettuazione di affissioni dirette.

La superficie complessiva assegnabile a tale scopo è fissata nel 10% della minima superficie prevista dall'art. 18, comma 3, del citato D.L.vo 507.

Detta superficie non è compresa in quella complessivamente destinata al servizio pubblico secondo il disposto cui al precedente articolo 180, talché deve considerarsi eccedente la disponibilità pubblica, e riferita esclusivamente agli impianti di grande formato.

Tali impianti devono essere forniti e collocati a cura e spese del privato richiedente nel rispetto di tutte le norme previste per gli impianti pubblicitari e specificate negli artt. 180 e seguenti del presente Testo Unico.

2. Detti spazi, ove del caso, saranno affidati in concessione ai privati mediante la procedura concorsuale della licitazione previa predisposizione di apposito capitolato d'oneri che preveda la durata della concessione, l'ammontare del deposito cauzionale, l'obbligo del pagamento della tassa di occupazione spazi ed arre pubbliche se collocati, gli impianti, sul suolo pubblico nonché tutte le disposizioni cautelative con esplicito richiamo alle procedure concernenti le autorizzazioni relative agli impianti pubblicitari.

Sono fatti salvi i diritti nascenti da contratti di concessione in atto.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Art. 183

L'addizionale all'IRPEF

Il D. Lgs. n.360 del 28.09.1998 ha istituito l'Addizionale Comunale all'IRPEF. Gli Enti Locali hanno la possibilità di istituire tale tributo comunale mediante deliberazione di Consiglio Comunale. L'aliquota massima è pari allo 0,8%.

L'addizionale comunale all'IRPEF viene trattenuta direttamente dal sostituto d'imposta nei confronti dei redditi da lavoro dipendente, mentre negli altri casi l'imposta deve essere versata in autotassazione in sede di versamento a saldo dell'imposta sui redditi.

A decorrere dall'01/01/2012 l'aliquota dell'Addizionale Comunale all'IRPEF è stabilita nella misura dello 0,8% (zerovirgolaottopercento). A decorrere dall'01/01/2015 è stabilita l'esenzione totale dal pagamento dell'Addizionale Comunale all'IRPEF per i redditi imponibili annui di importo pari o inferiore ad euro 10.000,00 (diecimila).

NORME FINALI

Art. 184

Gestione tributaria della annualità pregresse

Per ogni annualità e singolo tributo comunale, ancorché soppresso ma per il quale non siano ancora prescritte tutte le annualità oggetto di attività di accertamento da parte dell'Ente, si applicano integralmente, salvo diverse disposizioni di legge, le norme del presente Testo Unico delle Entrate Comunali (TUEC) in vigore nei predetti esercizi d'imposta.

Art. 185

Misure straordinarie per l'emergenza Covid-19

Allo scopo di mitigare gli effetti dell'eccezionale crisi economico-sociale prodotta dall'emergenza Covid-19 e in coerenza con gli indirizzi espressi in merito dalla Giunta Comunale con la deliberazione n.55 del 18 maggio 2020, sono adottate le seguenti disposizioni in merito alla gestione dei tributi e delle attività di riscossione coattiva del Comune di Cornaredo nell'anno 2020:

GESTIONE TRIBUTI 2020

A)Proroga del versamento dell'acconto della nuova IMU, ordinariamente previsto tra l'01/06/2020 ed il 16/06/2020, nel periodo periodo tra il 15/09/2020 ed il 30/09/2020, senza applicazione di sanzioni e/o interessi, ferma restando in ogni caso la possibilità di effettuare il pagamento a decorrere dall'01/06/2020;

B)Proroga al 31/07/2020 del termine per il versamento della prima o unica rata della TOSAP e dell'Imposta sulla Pubblicità, fissando la scadenza delle rate successive al 30/09/2020, 30/11/2020 e 16/12/2020;

C) Proroga del termine di versamento della prima rata TARI 2020 e del conguaglio TARI 2019 al 30/09/2020 e fissazione della scadenza della seconda rata al 16/12/2020;

D) Detassazione completa, finanziata con risorse di bilancio dell'Ente, dalla TARI 2020 nei confronti delle utenze non domestiche per il numero di mesi in cui le stesse hanno dovuto chiudere l'attività in relazione all'emergenza Covid-19, nel rispetto in ogni caso delle agevolazioni minime previste dalla deliberazione ARERA n.158 del 05/05/2020;

E) Conferma dell'esenzione completa dalla TARI, finanziata con risorse di bilancio dell'Ente, per le utenze domestiche con indicatore ISEE inferiore ai valori stabiliti con apposita deliberazione della Giunta Comunale, nel rispetto delle agevolazioni minime previste in via facoltativa dalla deliberazione ARERA n.158 del 05/05/2020;

F) Detassazione completa, finanziata con risorse di bilancio dell'Ente, dall'Imposta sulla Pubblicità e dalla Tosap 2020 nei confronti delle attività produttive e commerciali per il numero di mesi le stesse hanno dovuto chiudere l'attività in relazione all'emergenza Covid-19;

ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO

G) sospensione dell'emissione di nuovi avvisi di accertamento tributari fino alla data del 30/09/2020, autorizzando tuttavia gli uffici preposti a tale attività a continuare le attività di verifica e controllo, anche con l'autorizzazione a svolgere dal 16/06/2020 tutte le attività endoprocedimentali (convocazione del contribuente, invio di questionari, etc.) necessarie e propedeutiche all'emissione degli avvisi di accertamento e finalizzate a ridurre al minimo le possibilità di errore e l'insorgere di contenzioso con i contribuenti;

RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI

H) astensione dall'adozione di qualsiasi tipo di provvedimento per eventuali mancati pagamenti di rate incluse nei piani di rientro da debiti nei confronti dell'Ente aventi scadenza nel periodo compreso tra il 09/03/2020 e il 29/06/2020; le rate scadute e non onorate in questo periodo dovranno riprendere ad essere versate in ordine cronologico a partire da quella avente la scadenza più vecchia e secondo la stessa periodicità (mensile, trimestrale, etc.) prevista dal piano di rientro iniziale, con primo pagamento da effettuare entro il 30/06/2020, mentre le rate successive non scadute alla data del 29/06/2020 saranno accodate successivamente;

I) posticipo al 30/06/2020 di ogni scadenza di pagamento prevista da avvisi di accertamento o di provvedimenti di riscossione coattiva intervenuta nel periodo compreso tra il 09/03/2020 e il 29/06/2020;

L) sospensione di ogni attività di notifica di provvedimenti in recupero coattivo delle entrate comunali fino a tutto il 15/06/2020.

Trovano applicazione, in ogni caso, le eventuali disposizioni normative nazionali/regionali aggiuntive o sostitutive rispetto alle iniziative sopra indicate disposte dall'Ente e le ulteriori disposizioni di dettaglio che Giunta Comunale intendesse adottare in considerazione dello sviluppo dell'emergenza in atto, purché non in contraddizione con il contenuto del presente articolo.

METODOLOGIA DI APPLICAZIONE DEL CONGUAGLIO TARI

OPERAZIONI PRELIMINARI

Suddivisione dell'importo totale da recuperare tra UD e UND applicando la percentuale indicata nella relazione sulle tariffe TARI.

PROCEDURA DI CALCOLO DEL CONGUAGLIO

1) bonificare gli immobili residuali "doppi" (doppia seconda casa, azienda con più immobili ma unica sede, etc.) non accoppiati con le dotazioni per la raccolta puntuale, in modo da escluderle dal meccanismo riservato alle utenze "irregolari", ma assicurando che siano comunque considerate per gli immobili UND come superfici utili per il calcolo delle medie di produzione del rifiuto indifferenziato al metro quadrato;

2) calcolare saldo TARI con metodo "tradizionale" (applicare cioè la quota tari variabile non richiesta in acconto) per le utenze delle und 16 e 29 "banchi di mercato", perché escluse dalla raccolta puntuale, e detrarre questo importo dalla somma da recuperare con il conguaglio nei confronti delle altre UND;

3) calcolare le medie di produzione del rifiuto indifferenziato nell'anno per singola categoria di UD (solo abitazioni principali per numero componenti del nucleo familiare) e UND (varie categorie tari tradizionale), per le quali il calcolo della media deve essere effettuato al metro quadrato;

4) attribuire alle UD e UND "irregolari" (quelle, cioè, che non hanno ritirato i sacchi/contenitori taggati oppure che lo hanno fatto ma non hanno effettuato neppure un conferimento nel corso dell'anno), un volume virtuale di litri di rifiuti pari a quello della media della propria categoria di appartenenza aumentato di una percentuale di penalizzazione (35%);

5) sommare i volumi di rifiuti effettivi e virtuali (di cui al precedente punto 4);

6) ricalcolare le medie di cui al punto 3), che risulteranno quindi più elevate di quelle precedenti);

7) Calcolare separatamente per le UD e le UND (senza considerare le varie sottocategorie interne determinate per le UD in base al numero dei componenti e per le UND in base alla categoria di attività) il costo al litro (si ripartisce il conguaglio tari totale da recuperare, rispettivamente, dalle UD e dalle UND, per i litri totali conferiti nell'anno da ognuna di queste due macrocategorie);

8) calcolare l'importo da versare per ogni utenza applicando un "range" massimo in più o in meno pari al 30% rispetto alla media della propria categoria.

Si escludono dal correttivo previsto al punto 8) e pagano quindi il conguaglio in base al numero dei sacchi conferiti, senza applicazione di un correttivo minimo o massimo:

A) le seconde case;

B) le UND03 che sono pertinenze di persone fisiche;

C) gli immobili occupati fino ad un massimo di un bimestre nell'anno solare.

Per le utenze che occupano gli immobili per un periodo maggiore di un bimestre ma inferiore all'anno, viene applicato un correttivo di calcolo proporzionale al periodo di occupazione.